



ASS. NAZ. ITALIANA ASSISTENZA VITTIME
ARRUOLATE NELLE FORZE ARMATE
E FAMIGLIE DEI CADUTI – SEDE CENTRALE:
Via A. Nobel n.1 00034 COLLEFERRO (RM)
Tel./Fax: 06/9701182; Segr.: 06/9780145; Pres.: 06/3331689
E-Mail: segreteria@anavaf.com
Sito web: www.anavaf.com

Roma, 4 gennaio 2007

COMMENTO IN FORMA PROVVISORIA (DATA L'URGENZA) ALLA
PROPOSTA DI LEGGE DEL COPACO N. 2070
SULLA RIFORMA DEI SERVIZI SEGRETI

Il 15 dicembre 2006 il COPACO ha approvato una proposta di Legge sulla Riforma dei Servizi Segreti. Ad essere incluse nella proposta sono anche alcune problematiche relative alla gestione del segreto, secondo era stato a suo tempo richiesto nella legge 801/77 art. 18, che però auspicava la realizzazione di una legge separata per la riforma della gestione del segreto. Infatti oggi, dopo oltre 65 anni, è ancora in vigore il Regio Decreto 1161 del 1941 che però riguarda solo la sfera militare del segreto.

La materia attinente al segreto interessa molteplici campi che debordano anche dalla sfera dei Servizi Segreti. Interessa, ad esempio, il campo delle comunicazioni, come abbiamo visto anche nella recente inchiesta sulla Telecom; il campo industriale, in quanto riguarda la concessione del nulla osta di segretezza a ditte civili; il campo dei diritti civili (privacy), cioè della raccolta di informazioni e schedatura; il campo finanziario e monetario, ad esempio per quanto concerne transazioni di armi vendute all'estero (e relative tangenti); il campo amministrativo, come ad esempio la gestione dei fondi in nero ai servizi; il campo sanitario, vedi ad esempio il segreto sulle armi all'uranio impoverito e sugli effetti nocivi alla salute di queste armi. Infine, il campo giurisdizionale internazionale, come il segreto posto sui trattati per le basi estere in Italia.

La discussione parlamentare sulla materia è ancora in corso, ma difficilmente i parlamentari – nel mese che va dal 15 dicembre al 15 gennaio – avranno potuto eseguire un approfondito esame della proposta di legge 2070 del COPACO. Ho ritenuto quindi opportuno formulare alcuni commenti che purtroppo sono, per ora, solo in forma provvisoria data la ristrettezza dei tempi. Osservazioni derivate dalla esperienza che ebbi modo di fare in qualità di Presidente della Commissione Difesa della Camera quando si trattò di redigere la legge di riforma dei servizi nel 1977 (la legge 801/77).

I commenti riguardano il fatto che la proposta del COPACO non contiene una separata trattazione della materia del segreto quale era stata richiesta dalla sovracitata legge 801/77, mentre alcune formulazioni lasciano delle perplessità, per cui credo si richieda un ulteriore approfondimento. Ciò anche alla luce dei riflessi che leggi come queste possono avere sui più diversi aspetti della vita del paese.

Mi auguro che questi appunti possano contribuire alla discussione che ha luogo nei lavori preparatori ad una legge di riforma dei servizi e una legge sulla gestione del segreto. In relazione a quest'ultima mi propongo, nei prossimi giorni, di avanzare delle specifiche proposte.

Falco Accame

Alcune osservazioni sulla proposta di legge Scajola e altri: sistema di informazioni e sicurezza nazionale e nuova disciplina del segreto n. 2070 del 15 dicembre 2006

Ho letto con molto interesse, sia pur rapidamente (ma mi ripropongo una rilettura più attenta in seguito e qualche ulteriore approfondimento), la proposta di legge 2070/2006.

Ero particolarmente interessato a cogliere le innovazioni che questa proposta avrebbe introdotto rispetto alla legge 801/77 alla cui formulazione, a suo tempo, ho partecipato attivamente come Presidente della Commissione Difesa della Camera. Ero interessato anche a cogliere le risposte legislative da dare alle gravi deviazioni verificatesi in passato nei servizi (tanto da far prendere in considerazione l'esistenza di "servizi deviati"), ma purtroppo, anche in tempi recentissimi come quelli riguardanti il rapimento dell'Imam di Milano, Abu Omar, del febbraio 2003, che ha portato all'arresto di esperti dei Servizi e la vicenda delle intercettazioni Telecom che anch'essa ha portato all'arresto di ex appartenenti ai Servizi. Questa ultima vicenda, in realtà, si era già presentata in anni passati ma purtroppo non si è posto affatto rimedio, anche per via di una insufficiente articolazione della normativa esistente in questo settore e di un uso improprio della segretezza.

Inoltre speravo che si potesse colmare la grave lacuna lasciata, all'epoca della formulazione della legge 801/77, e cioè la redazione di una legge apposita sulla gestione del segreto, legge che allora non fu possibile apprestare per via dell'urgenza della riforma dei Servizi Segreti, e perchè il Ministero della Difesa non aveva predisposto una legge in sostituzione del Regio Decreto 1161 del 1941 relativo al segreto in campo militare. Tutto ciò era necessario per interrompere la catena dei deprecabili fatti in cui i Servizi erano stati coinvolti fino ad allora. L'articolo 18 della Legge 801/77 auspicava che una legge sulla gestione del segreto, indipendentemente da quanto concerne la gestione dei servizi fosse realizzata a breve. Purtroppo così non è stato in questi quasi trent'anni trascorsi da allora.

La formulazione di una legge sulla gestione del segreto si è resa, da lungo, anzi da lunghissimo tempo necessaria per via della esigenza del superamento del Regio Decreto 1161 del 1941 (cioè del tempo di guerra) ed attinente alla sola sfera militare, mentre l'ambito del segreto riguarda anche settori quali il politico, l'industriale e il finanziario ed anche l'ambito individuale delle singole persone. Ed è un grossolano errore, come ovvio, applicare comunque, una normativa valida per il settore militare ad altri settori del tutto diversi.

Tra l'altro, è stata predisposta in questi anni la legge 241/90 sulla trasparenza amministrativa la quale incide anche sulla sfera della segretezza e sulla questione della protezione dei dati personali.

Ritengo che, anche se vi sono delle inevitabili sovrapposizioni tra il campo della gestione dei servizi e il campo della gestione del segreto, e se si tratta, certamente, di due campi interagenti tra loro sotto vari riguardi, occorre, tuttavia, tenerli separati. E certamente la gestione del segreto non deve essere inglobata nella gestione dei Servizi Segreti.

Nella lettura della proposta 2070, ho appreso con piacere di alcune innovazioni introdotte come: la continuazione del funzionamento del Comitato di controllo parlamentare anche nell'intervallo tra due legislature (un vuoto che era stato molte volte rilevato in passato ma che non era mai stato colmato!) il rafforzamento del COPACO

(personalmente credo debba essere configurato come una “commissione bicamerale”, sia pure ristretta nel numero dei componenti) a cui dovrebbero essere attribuiti poteri simili a quelli che vennero attribuiti in passato, ad esempio, alla Commissione P2 o alla Commissione Stragi, commissioni che si sono trovate ad affrontare sia problemi del “segreto” sia problemi relativi ai “Servizi Segreti”.

E' importante anche il fatto che la proposta 2070 preveda la costituzione di un organo di vigilanza di appropriate potenzialità per quanto concerne la gestione degli archivi. Utili alcune modifiche volte a separare meglio i compiti del SISMI da quelli del SISDE e soprattutto la riduzione a circa 15-20 anni della durata della segretezza. Anche se ho qualche dubbio che questo verrà realizzato perché c'è anche il pericolo che, in vista di una “liberalizzazione” dei documenti, accada ciò che è accaduto per la documentazione di Gladio che è stata distrutta tranquillamente senza che alcuna sanzione venisse applicata ad alcuno.

Tuttavia mi sono sorte alcune perplessità che ritengo doveroso esprimere anche in vista della prossima discussione parlamentare sulle proposte di legge finora formulate.

Per quanto riguarda la questione del segreto, torno così alla sopra accennata questione strutturale, di metodo. Credo che sia meglio separare, facendone oggetto di due diverse proposte di legge, la problematica della gestione dei Servizi Segreti e la problematica della gestione del segreto (questo infatti auspicava la legge 801/77).

La problematica della gestione del segreto, o meglio, della gestione del rapporto tra ciò che deve essere reso pubblico e ciò che deve restare segreto cioè del rapporto tra l'esigenza di informare e l'esigenza di nascondere, riguarda una sfera molto più vasta rispetto alla sfera inerente al corretto funzionamento dei Servizi Segreti. Inoltre come sopra accennato una legge sulla gestione del segreto non deve riguardare solo il segreto connesso al campo militare ma anche il segreto connesso alle altre sfere interessanti la vita del cittadino.

Del resto la legge 241/90 la cosiddetta “legge sulla trasparenza” che abbraccia un orizzonte più vasto, anche se con i decreti riguardanti la sfera militare e la sfera dei Servizi Segreti, introduce normative in questi settori.

In particolare questi decreti attuativi, che non sembrano essere considerati nella proposta 2070, sono il DPCM 10 marzo 1999 n. 294 dal titolo: Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti in possesso degli organismi di informazione e sicurezza sottratti al diritto di accesso (v. art. 24 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 24) e il D.M. 14 giugno 1995 n. 519 del Ministero della Difesa che concerne le categorie dei documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24 comma 4 della legge 241/90 e dell'art. 8 del D.P.R. 352/92.

I decreti attuativi relativi alla sfera dei Servizi Segreti e alla sfera delle questioni militari, estendono la durata del segreto per moltissime fattispecie, addirittura a 50 anni quindi ancor più di quanto si riteneva necessario in tempo di guerra con il Regio Decreto Legge 1161 relativo alla questione militare facendo sì che la legge 241/90, almeno in questi settori, sia una legge di intrasparenza anziché di trasparenza!

La questione del rapporto tra segretezza e trasparenza riguarda, oltre ai campi sopra accennati, anche il campo industriale e finanziario, oltre naturalmente quello amministrativo. Inoltre, credo che si debba tener conto anche della problematica che riguarda la privacy cioè la sfera delle informazioni che riguardano la integrità personale dei cittadini. Per quanto concerne questa problematica nella sua applicazione alla sfera dei militari, è da osservare che la legge 382/78 “sui principi della disciplina” ha

introdotto il divieto della schedatura del personale militare in base alle sue propensioni politiche. Queste schedature toccano, in particolare, la concessione dei NOS (i nulla osta di segretezza) e quindi incidono sulla privacy. Oltre alle persone singole, sono coinvolte, nella concessione dei NOS, ditte civili che operano nel campo statale.

Da osservare, in proposito, che i Servizi Segreti delle Forze Armate (i SIOS delle singole Forze Armate, che recentemente sono stati riuniti in un servizio Interforze, il RIS del II Reparto della Difesa) raccolgono informazioni per la concessione dei NOS nell'ambito militare e questo è considerato come un compito di Polizia Militare. Ma sulla problematica della Polizia Militare e sulla assoluta vaghezza circa il contenuto di questo termine torneremo in seguito.

Da notare, inoltre, che il problema della segretezza come “divieto di accesso” nel campo amministrativo trova un riferimento nell'art. 352 del Codice Penale. In proposito sia pur di sfuggita nel contesto di questo problema del rapporto tra esigenze che riguardano il segreto ed esigenze che invece riguardano la trasparenza, accenniamo a quanto è avvenuto e ancora avviene nel campo del traffico d'armi. Una legge sulla gestione del segreto non può non tener conto delle coperture che sono state concesse in passato (e che vengono ancora concesse) alle ditte, nonché, della problematica delle tangenti (autorizzate e non) Per inciso, il problema della vendita di armi all'estero tocca anche la questione della segretezza. Armamenti considerati segreti e magari segretissimi, in Italia, sono stati tranquillamente resi disponibili per la vendita all'estero facendo sparire le classifiche (vedi, ad esempio, la vicenda dei sommergibili Classe Sauro, di cui tratteremo in seguito, quella dei disturbatori radar, o quelli della vendita dei cacciamine della Intermarine). Si tratta di un problema che in passato si è estrinsecato ad esempio nelle note inchieste di Magistrati come Carlo Palermo, Carlo Mastelloni, Maria Cordova, ma che ha toccato anche vicende come lo scandalo LOCKHEED e tutto ciò che in queste vicende veniva nascosto sotto l'usbergo della segretezza in fatto di tangenti, come in fatto di scavalcamenti di qualsiasi normativa esistente. Caso di specie può considerarsi quello della vendita all'Iraq di una flotta di 10 navi che ha comportato la concessione di una tangente (ovviamente coperta) di 250 miliardi di vecchie lire e nessuno sa a chi sono andati a finire! E ovviamente in queste vicende la questione del segreto riguarda anche aspetti finanziari e monetari connessi alle transazioni relative alla vendita. Ci troviamo di fronte ad un problema che riguarda l'uso talmente improprio della trasparenza!

Innumerevoli interrogazioni parlamentari hanno posto in passato l'attenzione su queste tematiche, ma tutto è rimasto avvolto nella nebbia e molte inchieste sono state bloccate attraverso la opposizione del “segreto di Stato” (là dove invece si esigeva l'applicazione della “trasparenza di Stato”). E' da tener ben presente che una legge sul segreto anche nell'affrontare situazioni politico militari, non può distaccarsi completamente da un lato, dalle questioni amministrative ed economiche e dall'altra dalla questione dei diritti degli individui. Cioè non può non tener conto delle interconnessioni che si verificano tra questi campi, che non riguardano quindi solo le problematiche relative alla gestione dei Servizi Segreti.

Il Regio Decreto Legge 1161 del 1941 (cioè di oltre 65 anni fa), che vige ancora oggi è pertinente come si è detto al solo il campo militare. In questo decreto sono segretate perfino le notizie relative all'orario ferroviario in quanto a quell'epoca, in tempo di guerra, il nemico avrebbe potuto approfittarne per individuare i momenti più opportuni per i bombardamenti! Ma ormai i movimenti dei treni sono individuati da

decenni per mezzo dei satelliti, ma nessuno sembra essersene accorto! E certamente vi sono aspetti che riguardano temi che non sono più da considerarsi segreti.

A me sembra che una legge pertinente strettamente alla gestione del segreto costituisca una priorità. Naturalmente, per quanto concerne il campo miliare, ciò esige una riscrittura del Regio Decreto Legge 1161 prima di stabilirne l'abrogazione.

E' bene tener presente che il segreto ha inciso in settori come i seguenti: Le coperture relative alle stragi; Gli organismi eversivi e clandestini in Italia e all'estero; Le classifiche di riservatezza in Italia e all'estero; Le morti misteriose; Le logge coperte; La vendita di armi; Il nulla osta di segretezza; Le schedature; La difesa civile (DC2); La Polizia militare; Gli accordi internazionali; Le reti di comunicazione riservate e illegali; Le prebende esentasse.

La fonte del diritto per una legge sulla gestione del segreto non può essere peraltro il Regio Decreto 1161 e non può essere neppure la pubblicazione emanata dalla Presidenza del Consiglio, la PCM-ANS/1R, che in effetti non è altro che la riproduzione della pubblicazione dello Stato Maggiore Difesa SMD 1R (dove R sta per riservato), con minimi adattamenti. La pubblicazione porta la firma del Generale Vito Miceli ed è datata 1973. Anche questa pubblicazione che tra l'altro non dovrebbe essere classificata, ma essere ben conoscibile è invece formalmente classificata come "riservata". Ma una pubblicazione che contiene norme a cui i cittadini devono attenersi è possibile che resti classificata? Un assurdo. Come è assurdo che una pubblicazione dello Stato Maggiore dell'esercito diventi una pubblicazione dello Stato italiano!

Per fortuna sappiamo qualcosa del contenuto di questa pubblicazione perché ne riferisce una proposta di legge di alcuni anni or sono: la proposta di Legge 31 gennaio 1986 n. 3449 a firma Cerquetti, Spagnoli, Barbera ed altri dal titolo "Norme per conferire particolari abilitazioni di sicurezza per la tutela del segreto di Stato".

La proposta di legge (che invio in copia al COPACO) contiene varie indicazioni che ritengo pienamente valide ancora oggi e che mi pare dovrebbero essere incluse nella normativa da stabilire per la gestione del segreto e di conseguenza delle cosiddette "abilitazioni alla gestione del segreto", i NOS, detti anche nulla osta di segretezza nonché delle classificazioni di segretezza dei documenti.

Quanto sopra dovrebbe essere tenuto presente insieme a quanto stabilisce la legge citata 241/90 e ai citati decreti attuativi che certamente non possono rimanere in vigore, in quanto in contrasto con la proposta 2070 per ciò che riguarda la durata del periodo di segretazione e di cui quindi la proposta 2070 avrebbe dovuto chiedere l'abrogazione e il rifacimento.

Occorre a questo fine che sia la Presidenza del Consiglio sia il Ministero della Difesa rivedano questi decreti attuativi perché non può ovviamente esistere una discordanza tra la legge generale sulla gestione del segreto e la legge 241/90 (e suoi annessi) relativa alla trasparenza (quindi alla segretazione).

Pensiamo ad esempio a quanto abbiamo fatto cenno circa il traffico di armi in cui sono stati prodotti gravissimi danni anche per l'immagine del paese (l'Italia all'estero viene considerata come "l'albergo spagnolo" per la vendita delle armi). Col segreto e col concorso dei Servizi Segreti sono state vendute sotto illegale copertura armi anche a paesi per i quali esisteva un embargo, come ad esempio il Sud Africa (vedi allegato).

In particolare i Servizi Segreti hanno reso possibile lo scavalco delle leggi dello Stato italiano. Ecco quanto ha detto il Gen. Podda in un'intervista a "Panorama" in data 30 agosto 1987, a cura di Antonio Carlucci, che gli chiedeva informazioni sulla

vendita di armi: “Il servizio aveva il compito di tutelare il segreto e la riservatezza di tutta l’operazione... era una disposizione permanente. Come a dire che non c’era la necessità di sentire il governo ogni volta”. E il Gen. Correrà: “La funzione di D’Agostino (un ufficiale del SISMI - n.d.r.) consisteva nel vigilare che le operazioni in territorio nazionale, sulla singola commessa indiretta, andassero a buon fine e che questa non fosse ulteriormente controllata da altre autorità, che nulla sapevano circa la reale destinazione...” Dunque i Servizi Segreti non operavano per impedire un traffico di armi illegale, ma per renderlo possibile!

All’estero abbiamo peraltro inviato anche personale di addestramento italiano così pure come in Italia abbiamo addestrato sotto la copertura del segreto personale straniero. E lo abbiamo addestrato anche in operazioni clandestine, vedi ad esempio l’addestramento presso la base di Poglina (capo Marrargiu, presso Alghero) di personale tunisino (che ha poi operato con la “Gladio all’estero” per la destituzione del Presidente tunisino Bourghiba - v. allegato). Cioè il colpo di Stato avvenuto in Tunisia, paese che tra l’altro è un paese formalmente amico dell’Italia. (Ma qualche precedente lo possiamo rintracciare già nelle operazioni che resero possibile la presa del potere di Gheddafi in Libia).

Sommari elementi descrittivi della operazione tunisina si possono leggere ad esempio nel libro dell’ammiraglio F. Martini: “Nome in codice Ulisse”, sia pure in una visione parziale riguardante solo l’uso di operatori dei servizi (qualche altro dettaglio lo si può trovare nell’audizione dello stesso ammiraglio presso la Commissione Stragi – vedi allegati).

Il ‘Corriere della Sera’ del 4 ottobre 1996 titola: ‘Roma intervenne e in una notte Parigi perse la Tunisia?’ (vedi allegati). Tre anni dopo, sempre su ‘Il Corriere della Sera’ si legge: ‘Golpe in Tunisia, Craxi replica: nessun ruolo italiano’.

L’uso inappropriato del segreto ha portato, come si è detto, alla elargizione di tangenti rese possibili ovviamente dalla copertura del segreto. Tale copertura è stata posta ad esempio su operazioni come quella del traffico di armi tra le BR e l’OLP, anzi relativamente a queste operazioni è stato addirittura opposto il segreto di Stato al Magistrato C. Mastelloni che conduceva un’inchiesta su questa tematica.

Si potrebbe amaramente osservare che l’opposizione del segreto di Stato in vicende come questa indica in realtà più interesse per compiti di “insicurezza” che per compiti di “sicurezza”!

La copertura del segreto al massimo livello di classifica ha anche consentito lo svilupparsi della “strategia della tensione” e ha vanificato le indagini su stragi ed anche su tanti casi di morti sospette nell’ambito militare. Vedi ad esempio i casi del Col. Rocca, del Gen. Mino, del Gen. Anzà, del Gen. Ciglieri, del Gen. Manes, del Col. Giansante, del Col. Varisco, del Col. Ferraro (1995) e del Col. Bonaventura (6 novembre 2003), quest’ultimo, dunque un caso molto recente. Titola l’Agenzia ADN Kronos del 9 novembre 2003: ‘Il Colonnello era pronto a dire la sua verità’. La morte del colonnello ha impedito la possibilità di una sua deposizione presso la Commissione Mitrokhin (v. allegati); vedi anche i casi relativi a Magistrati come Pesce e Adinolfi che avevano affrontato delicati temi relativi ad attività dei servizi.

E’ bene non dimenticare che le informazioni che sono state sottratte alla conoscenza dei cittadini hanno permesso i vari tentativi di colpo di Stato che si sono verificati in Italia. Secondo il Gen. Maletti come afferma in un’intervista a Paolo Mieli su L’Espresso, i colpi di Stato in Italia sarebbero stati ben cinque. Il titolo dell’intervista

(15 marzo 1998) era: 'Io la più fedele delle spie', e il sottotitolo: 'Ho sventato cinque golpe, il più pericoloso quello dell'aprile 1974...?'

La segretezza ha impedito fra l'altro di individuare i colpevoli di atti cruenti, così come hanno permesso la esistenza e la operatività di vari "Comitati di pianificazione clandestina" in Italia.

Problemi dei Servizi e del coordinamento tra Servizi

Per quanto riguarda la riforma dei Servizi, alcuni problemi da prendere in considerazione sono i seguenti.

- Individuazione di un limite di tempo massimo (5 anni, eccezionalmente prorogabili a 8) di permanenza di personale nei servizi.
- Divieto di promozione per il personale proveniente dalle Forze Armate che non abbia espletato il periodo di comando e abolizione del sistema della navetta.
- Individuazione di criteri pubblici per l'arruolamento del personale.
- Divieto di operare in accordo con servizi stranieri scavalcando le normative nazionali.

Da tener presente circa il problema accennato del sistema detto della "navetta" per cui si procede, con passaggi di grado, da un trasferimento all'altro (tra Forze Armate e Servizi). Molto personale ha potuto così evitare il periodo di comando che, come si sa, nelle Forze Armate è selettivo. Il caso più clamoroso fu quello del Gen. De Lorenzo. Con questo sistema si possono raggiungere così i gradi più alti. Nel citato caso De Lorenzo, la Direzione dei Servizi Segreti venne equiparata (la cosiddetta equipollenza) al comando di un corpo d'armata. E' necessario impedire che il personale permanga così a lungo negli incarichi anche per evitare il costituirsi di centri di potere occulti e non controllati a cui sono in larga parte legate le deviazioni dei servizi. E' opportuno che una legge sui Servizi entri nel merito di tali questioni.

Il coordinamento tra SISMI, SISDE a cui va aggiunto l'UCSi (oltre il RIS) che si ripresenta ora nella proposta 2070 come un coordinamento tra ISE, ISI a cui andrebbe però aggiunto l'UCSe (e il RIS), deve tener conto sia di aspetti che riguardano solo l'Italia ma anche di aspetti che riguardano il rapporto con l'ambito della NATO e della UEO. Ad esempio la declassifica di un documento NATO richiede il concorso delle nazioni che ne fanno parte. E una legge sulla segretezza non può trascurare questi aspetti.

Potremmo citare, a questo riguardo, una vicenda in cui era in questione il segreto NATO. Si tratta del caso Ustica. Il giudice istruttore Rosario Priore chiamò in causa il Presidente del Consiglio di allora nella sua qualità di Autorità Nazionale di Sicurezza (ANS) affinché la NATO togliesse il segreto sulle registrazioni effettuate la notte del 27 giugno 1980. Il che, tra l'altro, coinvolgeva l'operato del sistema di difesa aerea NADGE (Nato Defence ground environment). Quindi poneva il rapporto tra la segretezza in campo nazionale e la segretezza in campo Nato.

Visto che si è fatto cenno al caso Ustica, sembra opportuno fare un cenno anche alle interferenze che si verificarono con i Servizi Segreti. Si legge, ad esempio, su 'Il Tempo' del 20 maggio 1992 (v. allegato) un articolo dal titolo "Ustica. L'ex responsabile del SIOS Aeronautica (il gen. Zeno Tascio, n.d.r.) ricorda i rapporti con l'Ambasciata di Via Veneto. Tascio contattò gli Stati Uniti. A sentire l'ufficiale i Servizi si limitarono ad escludere la presenza di aerei militari. Si legge nel testo: "E' vero. Nell'estate del 1980 collaborammo con i Servizi, ma solo a livello informativo".

“Zeno Tascio aggiusta il tiro. Interrogato dai magistrati che tentano di far luce sulla strage di Ustica, l'ex responsabile del Servizio SIOS Aeronautica ha evocato i contatti intrecciati 12 anni or sono con la sede diplomatica di Via Veneto. Nel bunker di P.zza Adriana il generale ha ammesso di aver contattato le ambasciate dei paesi alleati e dei paesi stranieri, nel tentativo di individuare la presenza di caccia stranieri nello scenario della strage. Lo scorso anno, sentito in Commissione Stragi, l'alto ufficiale aveva smentito qualsiasi contatto con gli apparati statunitensi all'indomani della sciagura”. Qual è la verità? Non lo abbiamo mai saputo.

Ma torniamo al problema del coordinamento dei Servizi. Come sopra indicato i servizi da coordinare non sono solo l'ex SISMI e l'ex SISDE ma anche l'UCSi perché anche questo (l'Ufficio centrale di sicurezza) è in pratica da considerarsi come un servizio informazioni che opera sia in Italia sia all'estero, come si evince dalla citata proposta di legge n. 3449 dell'On. Cerquetti ed altri. In realtà il coordinamento dei servizi deve essere esteso anche al RIS, il Servizio degli Stati Maggiori Difesa, dove sono stati raggruppati i SIOS delle singole Forze Armate.

L'UCSi non deve essere considerato solo per quanto riguarda la sua attività nella concessione/snegazione dei NOS (i nulla osta di segretezza) ma anche per la sua attività di raccolta di informazioni, tra l'altro, su centinaia di migliaia di cittadini italiani. Ciò è testimoniato dagli oltre 300.000 fascicoli relativi, appunto a cittadini italiani (ma anche a ditte commerciali) conservate nei suoi archivi. E va tenuto conto dei compiti particolari che svolge all'estero nelle numerose sedi, specificate nella pubblicazione PCM ANS 1R e riportata nella proposta di legge Cerquetti e altri n. 3449 (v. allegato).

Le schedature di cittadini italiani sono, in larga parte, da considerarsi illegittime, come è stato rilevato, ad esempio, dallo stesso COPACO. Infatti in un'intervista su “La Stampa” dell'11 dicembre 1996 è lo stesso On. Frattini, Presidente del COPACO, che afferma, come si legge nel titolo dell'articolo, che presso l'UCSi, vi sono “100.000 schedature illegittime”.

La questione verteva, tra l'altro, sul cosiddetto “Dossier Achille”, l'illegittima raccolta (600 pagine) di informative che il SISDE aveva raccolto sul conto del pool di Milano e di Di Pietro.

Tra l'altro, si è accennato in precedenza al fatto che, la raccolta di dati personali tocca il problema costituzionale della discriminazione tra cittadini e il problema della privacy e quindi delle normative di legge in merito.

Per quanto concerne l'attività di coordinamento, che finora è stata affidata al CESIS, nella proposta di legge 2070 si lamenta che il CESIS non sia stato in grado di attuare in modo efficace un tale coordinamento e si propone l'istituzione di una nuova struttura molto più consistente, il DIS (Dipartimento dei servizi di informazione e sicurezza).

Per inciso riguardo al termine “sicurezza” qui usato, non sono del tutto certo che i servizi di informazione si possa applicare tout court la qualifica dei servizi di sicurezza. Se ne è fatto cenno, indirettamente, più sopra notando che spesso sono stati svolti dai Servizi piuttosto dei compiti di “insicurezza” che di sicurezza. Infatti, i servizi di sicurezza hanno operato sia per compiti di stabilizzazione che per compiti di destabilizzazione, come si evince dai documenti relativi alla operazione “Delfino” programmata da Gladio nel 1966 nella zona di Monfalcone (Trieste). In questa esercitazione dovevano essere svolte operazioni di “insurgency” (cioè di “destabilizzazione”) e quindi volte a creare insicurezza: creare insicurezza, destabilizzazione per dar vita a contro operazioni di stabilizzazione, cioè di counter

insurgency, con il massiccio intervento delle Forze Armate. Ciò è alla base della strategia della tensione. Tutta la pianificazione della Esercitazione Delfino può considerarsi esemplificazione di ciò che è richiesto da un “manuale di strategia della tensione”. In sostanza i Servizi sono stati impegnati in compiti di “strategia della tensione” e quindi di “insicurezza”. Vedi ad esempio i seguenti articoli: L’Avvenire, 12 dicembre 1991, “Supersid: indagini su un documento inedito: Gladio: scuola di eversione con l’Operazione Delfino”. Il Piccolo di Trieste del 5 giugno 1995: “La Sede PCI era nel mirino. L’azione sarebbe stata legittima negli anni sessanta se ci fosse stata una centrale insurrezionale”. Il Piccolo del 4 giugno 1995: “Bombe e attentati nelle esercitazioni con supervisione della CIA”. Sempre in relazione alla operazione Delfino si legge su L’Avvenire del 17 ottobre 1996: Le accuse della Procura di Roma per le illegittime attività informative. Quando Gladio spiava i partiti”. Nel rapporto sulla esercitazione Delfino si parla di “una nostra macchina con quattro elementi che lancia otto bombe a mano (bombe da esercizio ndr) contro la sede del Partito Comunista a Trieste in Via della Madonnina”.

Abbiamo fatto cenno del resto anche ad operazioni come la destituzione del Presidente della Tunisia Bourghiba (vedi allegato), una operazione che almeno, se è vista nell’ottica del governo legittimo tunisino era certamente una operazione di “insicurezza”. Abbiamo anche fatto cenno ad operazioni di invio di armi per movimenti guerriglieri in vari paesi. Anche queste erano operazioni, per i governi in carica, che non erano certamente da considerarsi operazioni di “sicurezza”. Così pure l’invio di armi a paesi per i quali vigeva un “embargo”. Certamente un’operazione di “insicurezza” nei riguardi delle esigenze dell’embargo.

E’ da tener presente che queste operazioni sono state condotte da parte di chi dirigeva i Servizi Segreti, a cui erano stati affidati per delega (deleghe assai discutibili) anche compiti di ANS (Autorità Nazionale di Sicurezza). Delegato come ANS è stato ad esempio il Gen. Vito Miceli (che è risultato iscritto alla Loggia Segreta P2). Come iscritti a questa loggia segreta risultarono anche altri capi dei Servizi come il Gen. Maletti (venne in seguito condannato a 14 anni di reclusione), il Gen. Santovito, il Gen. Grassini ed anche altri alti esponenti dei Servizi stessi, come il Gen. Musumeci (condannato anch’esso in seguito ai fatti di Bologna). E la stessa iscrizione ad una loggia massonica, quindi con un doppio giuramento, non sembra possa considerarsi come un’azione volta alla sicurezza dello Stato!

Ma dopo questo inciso torniamo al tema del coordinamento del CESIS come era previsto dalla legge 801/77 ed alla esigenza di coordinamento tra SISMI, SISDE e UCSI nonché con il RIS (che, come si è accennato, raggruppa nel Servizio Interforze del Secondo Reparto dello Stato Maggiore Difesa i vari SIOS di Forza Armate che, tra l’altro, svolgono – e anche di questo si è fatto cenno – compiti cosiddetti di Polizia Militare).

In effetti in questa funzione di controllo l’Ambasciatore Paolo Fulci, quando rivestì l’incarico di responsabile del CESIS, individuò l’esistenza di un gruppo di agenti dei Servizi Segreti denominato “Falange Armata” (vedi allegato). Avendo raccolto informazioni su questo gruppo ebbe il timore di poter essere ucciso, tanto che nascose l’elenco dei partecipanti in un foglio inserito in un libro della sua biblioteca. Tale elenco, in caso di evento sfortunato, avrebbe potuto servire come una traccia per individuare eventuali colpevoli. Il che significa tra l’altro che anche il CESIS (se voleva) era in grado di esercitare un coordinamento e un controllo sui servizi. La possibilità di tale controllo credo non dipenda soltanto da questioni di status gerarchico,

anche se una elevazione del grado di chi è proposto al coordinamento può giovare. (Ma ovviamente ciò porta ancora a un allargamento della già mastodontica piramide dei servizi).

Piuttosto ciò che lascia delle perplessità sulle possibilità di un effettivo coordinamento e controllo riguarda le qualità della persona che vi è assegnata (pensiamo ad esempio, al fatto che perfino un Capo di Stato Maggiore della Difesa come l'Amm. Torrisi è risultato iscritto alla Loggia P2!). Difficile in situazioni come questa assicurare che possa esservi un efficace controllo dei servizi stessi. E che dire delle questioni del segreto?

Ciò rimanda anche alla questione che abbiamo citato relativa alle schedature del personale. Con quali criteri si può assicurare la sicurezza democratica del Paese se la citata Autorità designata al compito di ANS fa parte di logge coperte? E come fare in modo che quanto accaduto in passato non si ripeta?

Basti ricordare in proposito ciò che accadde alcuni anni or sono quando vennero raccolti dati di schedatura circa lo stesso Presidente della Repubblica (Gronchi) e il Presidente del Senato (Merzagora).

Fu allora ordinata anche una distruzione di migliaia di fascicoli, ma resta il sospetto che fossero state fatte delle fotocopie (molti dei dati contenuti in queste schedature finirono proprio nelle mani della Loggia P2!)

E' anche difficile in simili condizioni assicurare la correttezza in questioni come quelle relative al controllo sul traffico di armi. Basti pensare in proposito all'invio di materiale militare al Perù (la cosiddetta operazione Lima) effettuata dai Servizi Segreti aggirando qualsiasi controllo previsto dalle normative per la vendita di armi affidando il controllo a un addestratore di Gladio, il Maresciallo Vincenzo Li Causi e provvedendo con fondi riservati dei Servizi all'acquisto del materiale.

Il Corriere della Sera del 6/6/1993 ha titolato: "La relazione del senatore dell'Antimafia Brutti: struttura usata solo in funzione anticomunista, Andreotti menti in Parlamento – Gladiatori in Perù su ordine di Craxi" – "Nuove rivelazioni. Missione da un miliardo nell'87 e un centro siciliano" (il Centro Scorpione di Trapani retto dal Mar. Vincenzo Li Causi n.d.r.).

Si può pensare anche ad operazioni come quelle della restituzione alla Libia dei terroristi che avevano compiuto un attentato a Fiumicino utilizzando per il rimpatrio l'aereo ARGO16 di Gladio, l'aereo che venne in seguito "cadde" vicino a Mestre. Il fatto in oggetto di un'inchiesta del Magistrato Carlo Mastelloni. Ma al magistrato fu impedito di proseguire l'inchiesta opponendo il segreto di Stato.

Ma a parte queste considerazioni mi pare che sia da evitarsi il mischiare questioni che riguardano le attività dei servizi di informazione (i tre servizi ISI, ISE e UCSe) con le questioni della gestione del segreto anche se ovviamente tra i due campi vi sono delle interrelazioni. Abbiamo già visto in passato che il Capo della VII Divisione del SISMI che gestiva Gladio ha avuto anche l'incarico di Capo dell'UCSi. Quindi vi è stato un travaso di migliaia e migliaia di informazioni private su cittadini italiani alla direzione di Gladio. Tra l'altro tale componente dei servizi operava attraverso un Comitato di Pianificazione Clandestino (CPC).

E' facile capire, in base alle considerazioni finora svolte, che la gestione del segreto non è un compito che deve essere effettuato nell'ambito dei Servizi né nell'ambito militare. In proposito abbiamo accennato al fatto che la materia militare è regolata dal Regio Decreto 1161 e dalla pubblicazione militare SMD/1R (Norme unificate per la tutela del segreto). Questa è diventata, con lievissime modifiche, una

pubblicazione (riservata) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la PCM ANS 1R, e quindi non conoscibile dai cittadini italiani. Di questa pubblicazione, per fortuna, conosciamo qualcosa perché riportato nella proposta di legge Cerquetti e altri n. 3449 del 31 gennaio 1986. E ci dice, in particolare, qualcosa sul funzionamento dell'UCSi. Non sappiamo, naturalmente, se quanto è scritto nella proposta Cerquetti e altri in proposito, debba ritenersi valido anche per l'UCSe, così come è scritto sommariamente nella proposta 2070.

Ciò che sappiamo dell'UCSi è che questo ufficio è nato come ufficio USPA (Ufficio Sicurezza Patto Atlantico). Alcune importanti precisazioni in merito si trovano nelle pagg. 33-37 della relazione del COPACO datata 6 aprile 1995 a firma dell'On. Brutti (vedi estratto in allegato).

L'USPA, Ufficio Sicurezza Patto Atlantico, deriva dall'“Ufficio Affari Riservati” del Viminale e nacque nel 1968 sotto la direzione del Questore Federico Umberto D'Amato. Dopo le vicende del 1974 venne trasformato in Servizio Informazioni Generali Sicurezza (SISGI) poi ribattezzato SIS, Ufficio Sicurezza Interna e poi ribattezzato USI (Ufficio Sicurezza Interna) e quindi UCSi (Ufficio Centrale Sicurezza Interna). L'ultimo “battesimo” dovrebbe essere quello dal nome UCSe?

E' bene precisare che questo organismo non ha svolto solo operazioni effettuate all'interno del suolo nazionale ma ha operato anche, e se ne è fatto cenno, in campo internazionale nell'ambito della NATO e della UEO con le molteplici sedi all'estero (citate nella proposta “Cerquetti” e altri) e la sua attività non riguarda solo la concessione dei NOS e del controllo sulle qualifiche di segretezza.

A proposito delle funzioni svolte dall'UCSi, si legge a pag. 2 della citata proposta Cerquetti e altri n. 3449: “il sistema è spesso tralignato per fini di discriminazione politica e per fini di lotte interne alla Amministrazione dello Stato “...la legge 382/78 ha vietato le schedature dei militari”... “con la presente proposta di legge noi intendiamo proporre una normativa palese e non occulta come è stata e continua ad essere”.

Questa valutazione contenuta nella proposta di legge Cerquetti e altri sembra pienamente condivisibile, in particolare per quanto riguarda il fatto che la normativa debba essere palese, cioè conoscibile. Infatti se un cittadino deve obbedire ad una normativa bisogna bene che possa esserne messo a conoscenza!

E' importante stabilire se la DIS possa considerarsi come l'organo per la gestione del segreto in generale, che tiene conto di una materia che riguarda, nel suo complesso, la vita del cittadino e ciò anche nei riguardi delle sfere amministrativa, finanziaria e industriale. Ma allora, certamente, la pubblicazione PCM ANS/1R (della quale si deve, comunque, prevedere la declassificazione) non è sufficiente alla bisogna. Ma su questo non dice nulla la proposta 2070. Nè chiarisce se si debba abolire il Regio Decreto 1161 del 1941.

Naturalmente, per ciò che concerne l'ambito militare, occorre provvedere con altra, più idonea pubblicazione.

Purtroppo neppure la legge 801/77 riuscì ad abolire il Regio Decreto, mancando una pubblicazione sostitutiva che a distanza di 30 anni da allora non è stata approntata dal Ministero della Difesa. Da osservare, in proposito, che per quanto concerne il riflesso sugli aspetti militari, questi fanno riferimento al Codice Penale Militare che è anch'esso datato 1941 e dopo oltre 65 anni è rimasto immutato salvo lievi ritocchi (come quello dell'abolizione della fucilazione alla schiena!).

Per inciso, possiamo osservare che la citata PCM ANS 1R riguarda le informazioni sui dati cartacei, mentre per quanto riguarda le informazioni in campo elettronico vale la normativa PCM ANS/1R/A dove la lettera A sta per “autonomazione”. Questa pubblicazione venne emanata nel 1986 e tratta appunto la riservatezza relativa ai dati elettronici. Tale normativa non è citata nella proposta 2070 e ciò potrebbe far supporre che debba restare in vigore. Tuttavia è necessaria anche per questa, come per la PCM ANS/1R, la declassificazione nonché eventuali aggiornamenti. Tutto ciò se si ritiene che l’UCSe debba mantenere in vigore gli stessi compiti che erano previsti per l’UCSi oltreché gli stessi organici di personale e le destinazioni in Italia e all’estero, tra l’altro non sono affatto chiari i compiti che questo servizio informazioni svolge all’estero.

La vigilanza in materia di informazioni elettroniche, vigilanza che si ritiene debba estendersi anche al CED, il Centro Elaborazione Dati del Viminale (e anche su altri CED esistenti), non è specificamente trattata nella proposta 2070. Ma collegata a questa questione, è quella delle informazioni riservate che dovrebbe essere materia di una legge riguardante la gestione del segreto. Si pone allora il problema della rete riservata della SIP (ora Telecom) che presso l’UCSi dispone di una “Segreteria riservata circuiti speciali”, di cui si conosce l’attività (almeno nelle linee generali). Vedi, su questo, le indagini compiute a suo tempo dall’On. Luigi Cipriani che oggi tornano di particolare attualità.

Se ne parlò a suo tempo in un articolo su “La Repubblica” del 04/06/91 (v. allegato). A Venezia, il giudice Felice Casson ordinò il sequestro di documenti – Indagine sulla SIP parallela da venti anni legata ai servizi su L’Unità dell’11 luglio 1991. Il nucleo occulto opera ancora nell’ambito dei telefoni – Una “Gladio” della Sip allertata il giorno prima del sequestro a Moro.

Con particolari dettagli se ne parla in un articolo su “La Voce di Mantova” del 17/01/1996 (vedi allegati).

Sulla “Segreteria riservata” indagò a suo tempo il Magistrato Felice Casson (v. allegato). Si trattava di una struttura segreta all’interno della SIP che ha operato dal 1969 ed era composta da dipendenti dell’azienda con un corrispondente per ogni Regione italiana. Era l’UCSi a rilasciare i NOS al personale. E ciò pone tra l’altro degli interrogativi circa le direttive che valgono per il rilascio di tale documento.

La questione presenta interesse anche in relazione alla vicenda attuale delle intercettazioni Telecom, in rapporto alle concessioni dei NOS al personale interessato della Telecom. Si pone il problema della attendibilità di queste certificazioni. In base a quali criteri e da chi è stato concesso il NOS? C’è qualcuno da considerarsi responsabile?

La rete telefonica riservata sembra sia nata da una richiesta fatta ai nostri Servizi, molti anni or sono, dalla CIA. Questa richiesta era legata alla creazione di una “Difesa civile”. I Ministri Scelba e Pacciardi avevano, negli anni 1950, presentato un disegno di legge per creare questa difesa civile (vedi la descrizione negli atti della Camera, in specie quelli relativi ai giorni 16 e 17 maggio 1951). La difesa civile doveva entrare in funzione in situazioni di emergenza. Ma sorsero molti dubbi su cosa si dovesse intendere per emergenza. Il disegno di legge, comunque, fu approvato alla Camera ma si arenò al Senato (vedi allegati). Degli sviluppi di questi disegni di legge si trovano indicazioni nella pubblicazione DC2 prodotta dal “Centro Militare Studi per la difesa civile”, edizione 1983, dal titolo “La cooperazione civile militare. DC2” (v. allegato). Su questa problematica si trovano anche indicazioni nel libro di Paolo

Cucchiarelli e Aldo Giannuli, 'Lo Stato parallelo', Gamberetti ed., pp. 55/62. Su questo tema sono state rivolte delle interrogazioni parlamentari, alcune delle quali, riportate in allegato, del Sen. Pollice e dell'On. Dorigo.

Secondo la proposta 2070, le funzioni dell'UCSe sembra dovrebbero essere quelle di un organo di valutazione dei documenti e dei dati informativi necessari per il rilascio dei NOS (in merito vedi quanto era previsto dall'art. 12 della legge 801/77). Non si precisa però se si ritiene che questa organizzazione possa anche svolgere attività diverse in Italia e all'estero e in cosa debbano consistere queste attività, in particolare quelle all'estero, e se debbano valere quelle previste dalla CPM ANS 1R riportate nella proposta Cerquetti e altri. A proposito dell'UCSi, non viene "creato", come si legge nella proposta 2070, ma è una eredità dell'USPA poi del SISGI e poi dell'USI. Insomma, se è stato "creato", lo è stato molti anni fa.

E' bene ricordare che l'UCSi con le sue attività ha infatti creato molte perplessità. Un enorme quantitativo di interrogazioni parlamentari ne è la testimonianza. Alcune di queste perplessità emergono non solo della citata relazione del COPACO del 6 aprile 1995, a firma del Presidente Brutti, ma anche in quella dell'8 maggio 1997, a firma del Presidente Frattini. Si legge infatti, ad esempio, a pag. 29 in quest'ultima relazione: "non può in effetti ritenersi che l'attività dei servizi di informazione e sicurezza venga svincolata – nel nostro ordinamento – dal rispetto di principi generali di garanzia dei diritti e delle libertà delle persone, ed anzitutto della riservatezza privata".

Sempre nella relazione (pag. 30) si richiede "la distruzione di un potenziale serbatoio di offesa plurima a libertà e diritti individuali" che "avrebbe il pregio di avviare una nuova stagione di riordino funzionale dei servizi, tutti finalizzati e orientati soltanto a difendere e a non offendere la sicurezza democratica e i cittadini con rami o iniziative più o meno 'deviati'".

In relazione a questi attributi si legge su Il Giornale 6/1/1998 un articolo dal titolo: "Frattini: queste spie sono da buttare" (dunque un commento assai critico sui Servizi) e, riferendosi al "dossier Achille": "Il rapporto è una mina vagante contro cittadini per bene e non rientra nel compito del Sisd". E su La Repubblica: "Frattini: Al rogo le carte illegali del Dossier Achille".

Da notare che nella PCM ANS/1R i criteri fissati in base ai quali può essere apposto il vincolo di "riservato" sono due: l'importanza oggettiva della notizia e l'entità del danno rilevante allo Stato italiano.

La valutazione della segretezza appare quindi assolutamente discrezionale. La domanda è: può restare tale? E cosa deve prevedere in merito una legge sulla gestione del segreto? Non dimentichiamo che l'UCSi nasce ufficialmente, anche se non di fatto, dopo la formulazione della legge 801/77, e precisamente con la circolare della Presidenza del Consiglio del gennaio 1980 5/21 R cioè con una circolare classificata "riservata" e questa circolare è elusiva della legge 801/77 specie dell'art. 10 dove si legge: "nessuna attività comunque idonea per l'informazione e la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge". Cioè non può essere svolta da altri organi che non siano il SISMI, il SISDE e il CESIS.

Non a caso il COPACO nella sua relazione del 6 aprile 1995 a firma dell'On. Brutti ha considerato l'UCSi come un organismo operante "fuori della legge e contro la legge" e come un organismo (almeno in linea teorica) di cui non si può negare la funzione di servizio di informazioni (vedi, qui di seguito un estratto della relazione). Possiamo ricordare che nella relazione del COPACO del 6 aprile 1995 si legge, tra

l'altro al paragrafo 24: *Un'assoluta discrezionalità. Presso la sede dell'UCSI sono conservati 308.000 fascicoli relativi a persone e circa 2.500 relativi ad imprese. In essi sono consolidate tutte le notizie raccolte attraverso le varie indagini (di routine o mirate). Si tratta di un patrimonio informativo enorme, eterogeneo nella sua composizione con pratiche a volte limitate ad una corrispondenza burocratica, altre volte più complesse. Il Comitato ha acquisito alcuni fascicoli, sulla base di una scelta casuale, ed ha acquisito l'elenco delle imprese titolari di abilitazione preventiva o di Nulla osta di segretezza.*

In passato gli archivi dell'UCSI erano collegati con il SISMI, o meglio con il Centro elaborazione dati di quel Servizio, che comprendeva un'area riservata all'UCSI. Fu l'ambasciatore Fulci che fece trasferire questo collegamento dal SISMI al Centro elaborazione dati del CESIS allo scopo di separare il prima possibile l'UCSI dal Servizio segreto militare di cui per anni era stato un'appendice.

Risulta al Comitato che, fino alla fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70, le indagini finalizzate al rilascio del NOS riguardavano anche gli orientamenti politici. Vi erano - secondo uno schema che risale alla contrapposizione elettorale del 1948 - alcuni partiti guardati con sospetto, sebbene fossero rappresentati in Parlamento. Chi risultasse simpatizzante di quei partiti veniva considerato inaffidabile.

Attualmente, ha affermato il Direttore dell'UCSI, soltanto l'attività eversiva contro le istituzioni democratiche è rilevante; non c'è discriminazione sulla base delle opinioni e i partiti politici che costituiscono il sistema democratico sono considerati tutti uguali.

In realtà il Comitato ha accertato che ancora oggi l'Arma dei carabinieri adotta, per lo svolgimento delle indagini richieste dall'UCSI, un formulario informativo, evidentemente risalente al passato, ma la cui validità è stata di recente confermata, nel quale si prevede un'acquisizione di notizie ed una valutazione di natura politica sulle persone che sono oggetto di esame.

Questo formulario prevede infatti, tra l'altro, che i Carabinieri assumano "...altre notizie che possano meglio lumeggiare la figura dell'interessato, comprese le cariche pubbliche ricoperte, gli ambienti, anche politici, frequentati, ed eventuali relazioni con persone controindicate che possano esercitare influenza o coercizione nei suoi confronti". In un'altra stesura, di cui il Comitato ha preso visione presso la sede dell'UCSI, il riferimento alle cariche pubbliche ed agli ambienti politici non è compreso. Ciò dimostra che i Carabinieri operano secondo criteri non uniformi. Ma è certo che quel testo, il quale autorizza valutazioni discriminatorie, risulta confermato da una direttiva del Presidente del Consiglio del 20 dicembre 1990; è presente in fascicoli recenti acquisiti e il Segretario generale del CESIS lo ha inviato al Comitato l'8 novembre 1994, confermandone esplicitamente la validità attuale.

25. I documenti acquisiti. Le anomalie che si rilevano esaminando i documenti UCSI acquisiti dal Comitato sono numerose ed in qualche caso assai gravi.

Il Comitato ha richiesto espressamente due fascicoli personali: quello intestato a Matilde Marcucci, segretaria in servizio presso il SISDE fino al 1993, e quello intestato a Francesco Sorrentino, dipendente del Servizio dal 14 settembre 1988 al 10 novembre 1994 e fratello della dottoressa Rosa Maria Sorrentino, funzionaria del SISDE, recentemente condannata in primo grado a due anni e dieci mesi di reclusione, in relazione alla vicenda dei fondi riservati.

Si trattava di due casi già noti, per diversi motivi. La Martucci aveva ottenuto il NOS di più alto livello, il 19 novembre 1984, nonostante la modesta qualifica di agente

tecnico» ed essendo stati ignorati precedenti a suo carico, relativi alla condotta morale e civile». Vi erano state difficoltà, come attestano alcune annotazioni, ma tutto si era sbloccato in seguito all'intervento personale del prefetto Malpica. Anche questo è documentato e si tratta di una procedura non regolare, resa possibile dal regime di discrezionalità.

È da sottolineare che sulla richiesta di rinnovo del NOS, scaduto il 18 novembre 1991, l'UCSI non prese alcuna decisione fino al 23 marzo 1993, sebbene fossero già emerse nuove controindicazioni anche a carico di un congiunto. Soltanto in questa data si decise di negare il NOS. Nel frattempo, quello precedente conservava la sua validità.

Francesco Sorrentino, proveniente dal Ministero della pubblica istruzione, era stato assegnato al centro SISDE di Salerno e poi destinato alla funzione di responsabile dell'agenzia di Avellino. Gli era stato assegnato un NOS in data 8 febbraio 1989. Il fascicolo contiene una schedatura, con sommarie informazioni relative al padre, alla madre, alle sorelle ed ai fratelli, alla moglie, al suocero ed alla suocera, alle figlie ed al figlio. L'unico congiunto che era sfuggito completamente all'attenzione dei Carabinieri di S. Angelo dei Lombardi, dai quali aveva origine l'informativa, risulta essere il cognato Costantino Vecchione, tratto in arresto nel 1984, perché implicato nell'attentato al procuratore della Repubblica di Avellino Antonio Gagliardi, e successivamente condannato a tre anni di reclusione, per associazione a delinquere di tipo mafioso. Come poteva la vicenda essere ignota ai Carabinieri? È chiaro che se un elemento di vulnerabilità come questo può sfuggire all'UCSI, ciò significa che l'intera procedura non funziona ed è perciò inutile.

Ma altri esempi presi in esame dal Comitato, in seguito all'assunzione casuale di fascicoli, confermano come la discrezionalità degli accertamenti non offra garanzie di certezza. Contemporaneamente, emerge l'inefficacia delle procedure rispetto allo scopo dichiarato. L'UCSI non appare in grado di individuare tempestivamente i fattori di debolezza di un soggetto, che possono esporlo a pressioni illecite e quindi renderlo inidoneo ad incarichi delicati, dai quali dipendono beni pubblici e perfino vite umane.

Come si vede nel corposo fascicolo personale di un sottufficiale marconista, acquisito dal Comitato, ove sono raccolte le informative dal 1970 al 1994, le notizie relative agli orientamenti politici vengono assunte fino al 1975. I congiunti vengono qualificati come «orientati verso la DC». Del sottufficiale in questione è annotato il fatto che «non si interessa di politica» e tutto ciò rientra fra gli elementi favorevoli.

Ad un altro sottufficiale, partecipante ad esercitazioni NATO, viene revocato il NOS, che aveva avuto per sei anni, dopo un ricovero in ospedale determinato da abuso di sostanze stupefacenti e senza che prima ci si fosse accorti di questo elemento di vulnerabilità.

In alcuni casi, le indagini sembrano inesistenti. All'addetto finanziario presso un'ambasciata è riconosciuto il NOS, sulla base di informazioni condensate in formule quali «nessuna indicazione», riguardo a dati rilevanti per la sicurezza nazionale, o come «buona condotta morale e civile., con l'avvertenza infine che non si procede a raccogliere elementi sul conto dei suoceri del candidato «perchè nati e residenti all'estero». E tutto ciò viene considerato esauriente dall'UCSI.

Per quel che riguarda i fascicoli relativi alle imprese... (omissis).

26. In contrasto con la legge. Al di là dei casi che si sono fin qui esaminati, vi è un problema più generale che riguarda la struttura e le attività dell'UCSI.

Si può certamente definire quest'Ufficio come un organo di valutazione di documenti e di dati informativi necessari al rilascio del NOS.

Esso è, in altre parole, addetto alla raccolta di informazioni. Interviene nella fase delle indagini necessarie ad istruire le pratiche relative ai NOS; può pilotarle e sollecitare approfondimenti; può trasmettere ai Servizi di informazione e di sicurezza gli elementi conoscitivi acquisiti (ciò risulta da uno dei fascicoli di cui il Comitato ha preso visione). D'altra parte la sua attività (pur con tutti i limiti e le contraddizioni che abbiamo visto nella prassi) è rilevante ai fini della sicurezza.

Se questa è la fisionomia dell'Ufficio, il fatto che esso non sia in alcun modo previsto dalla legge n. 801 del 1977 non lo colloca soltanto in una condizione che è al di là della legge, ma lo pone in contrasto con essa.

L'articolo 10, al comma 1, prevede infatti: «Nessuna attività comunque idonea per l'informazione e la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.

Chi potrà negare che l'attività dell'UCSI sia, almeno in teoria, attività idonea per l'informazione e la sicurezza e che perciò essa violi l'articolo 10 della legge n. 801 del 1977? Una regolamentazione legislativa che disciplini ex novo la struttura e le funzioni di questo Ufficio è dunque, a maggior ragione, indispensabile (omissis).

Ma torniamo alla proposta di legge 2070. La proposta di legge 2070 menziona la istituzione dell'UCSe che riecheggia nella sigla, quella dell'UCSi, ma non viene menzionato tra i compiti dell'UCSe quello che aveva l'UCSi, relativo alla raccolta di centinaia di migliaia di fascicoli di schedature di cittadini italiani. Ne esistono oltre 300.000 negli archivi dell'UCSi e occorre stabilire cosa bisogna farne. Non si menziona l'abrogazione di questa attività e ciò non può non lasciare perplessi anche tenendo conto di quanto si legge nella relazione del COPACO del 6 aprile 1995 (vedi allegati).

Non viene fornita alcuna indicazione circa il fatto se l'UCSe continuerà a svolgere la sua attività in Italia e all'estero in tutte le sedi in cui ciò avveniva per l'UCSi. Se questa attività non ha a che fare, altro che indirettamente, una attività dei Servizi Segreti deve essere pagata con i fondi dei Servizi stessi. Questa attività, in Italia e all'estero, viene invece chiaramente indicata nella proposta di legge Cerquetti e altri n. 3449 del 31 gennaio 1986. Lascia non poche perplessità il fatto che riferendoci al comma 7 dell'art. 9 si affidino a un regolamento (quindi al di fuori della legge e così evitando la possibilità di sanzioni di legge in caso di comportamento riprovevole) compiti delicatissimi.

Possiamo pensare ad esempio a ciò che concerne l'autorizzazione a porre il segreto di Stato su questioni attinenti al traffico di armi e alla condizione di mantenere nascoste disposizioni di sicurezza nell'impiego di armi che possono presentare pericoli per la salute, come il caso delle armi all'uranio impoverito. E' stato coperto di segreto, ad esempio, l'impiego di queste armi nel Poligono di Salto di Quirra, dove è possibile che siano state sperimentate da ditte civili già a partire dagli anni '80.

Possiamo anche pensare alla questione concernente l'autorizzazione a porre il segreto (o addirittura la condizione di clandestinità) su operazioni come quelle che in passato sono state affidate agli OSSI e viceversa, sono state considerate dalla Magistratura addirittura come "eversive dell'ordine costituzionale" (vedi allegati). Non basta certo un regolamento per intervenire in casi come questo!

E' nota anche nell'ambito di chi si interessa di queste problematiche la vicenda Miceli-Andreotti. Il Gen. Miceli che aveva la delega di ANS pare avesse segnalato agli USA che Andreotti non rispondeva al massimo ai requisiti di fedeltà Atlantica. Andreotti, che doveva assumere l'incarico di Ministro della Difesa, fu dirottato ad altro Ministero.

All'UCSi vanno affidati compiti di grande rilevanza: non concedere il NOS a un funzionario che non lo aveva o negare il NOS a un funzionario che già lo aveva, significa produrre un danno professionale (ed umano) rilevante. I criteri per la concessione e per la negazione devono quindi essere esplicitati ed approvati dal Parlamento (ammesso che si voglia mantenere in vigore questo istituto, che non è un istituto dell'ordinamento italiano, ma che proveniente dall'accordo bilaterale Italo-USA 155 Final) anche tenendo presente la normativa che regola la trasparenza amministrativa (cioè la legge 241/90).

Non concedere o negare un nulla osta può significare stroncare la carriera ad una persona con tutte le conseguenze che ciò può avere. Il concedere sconsideratamente il NOS può avere altresì danni relevantissimi. Basti in proposito ricordare la concessione del NOS a un brigatista come Marco Mezzasalma. A suo tempo, all'epoca dello scandalo SISDE, fece colpo il fatto che il NOS al più alto livello, COSMIC TOP SECRET, fosse stato concesso alla Sig.ra Matilde Martucci (vedi su questo la relazione del COPACO in data 6 aprile 1995).

Sul piano industriale poi le conseguenze possono essere di grandissimo impatto. Pensiamo ad una ditta che per non concessione del NOS non può partecipare ad una gara come ad esempio la costruzione di un aeroporto o di un carcere. Altre ditte possono risultare ingiustamente sfavorite da una tale non-concessione.

E' impensabile che chi venga ingiustamente escluso non possa presentare un ricorso per il solo fatto che la materia non è regolata (e forse non a caso!) da una legge.

Per quanto riguarda la concessione/negazione del NOS c'è da notare che si parla nell'art. 9 della proposta 2070 di "rilascio o revoca", ma stranamente (ma forse è solo una svista) non si menziona il fatto che, a chi ne fa richiesta, il NOS possa "non essere concesso". Non è accettabile che il richiedente non possa conoscere i motivi della non concessione o del diniego e quindi non possa dar vita ad un ricorso giudiziario avverso alla decisione.

Devono essere anche ben specificati i campi nei quali chi raccoglie le informazioni per l'UCSe può indagare. Ciò riguarda, prima di tutto, il fatto se la sua attività possa/debba estendersi a numerose sedi in Italia e all'estero (come quelle specificate nella proposta di legge Cerquetti e altri del 31 gennaio 1986), e se questa attività può considerarsi rientrante in quella assicurata con i fondi dei Servizi, come è stato per l'UCSi. Questo organo dovrebbe essere un organo di verifica e di controllo "esterno e distaccato" dai Servizi e non facente parte dei Servizi (tentò di attuare questo distacco, ma senza riuscirvi, l'Ambasciatore Paolo Fulci quando fu messo al capo del CESIS). Occorre, inoltre, stabilire quali sono i limiti dell'UCSe per quanto concerne la sua capacità di "servizio informazioni" in aggiunta al SISMI, SISDE e RIS, e per quanto riguarda la tutela della segretezza (ma anche della trasparenza), e quindi in riferimento alla privacy di tutti i cittadini italiani, come pure in riferimento anche ai rapporti con la stampa e con i giornalisti. Certo non deve potersi ripetere ciò che accadde in passato.

Ad esempio ciò che accadde nella operazione Delfino gestita da Gladio nel 1966. Si tratta di una operazione pianificata in condizioni di clandestinità. Simili operazioni non dovrebbero sfuggire al controllo dell'UCSi! Ma se si accetta che a capo dell'UCSi possa essere anche chi ha diretto Gladio, o un capo dei Servizi Segreti, evidentemente è improbabile che un controllo di questo tipo possa aver luogo! Questa tematica deve essere oggetto di forte attenzione in una legge sulla gestione del segreto.

Sempre in relazione ai controlli sull'informazione, e in particolare per quanto riguarda la privacy dei cittadini, va tenuto presente che anche nel recente passato sono state richieste informazioni sui cittadini, informazioni che arrivavano fino a comprendere la sfera sessuale come ci ricorda un fatto avvenuto a La Spezia di raccolta informazioni su personale dell'arsenale militare. Un articolo del secolo XIX (vedi allegati) del 18 dicembre 1998 è intitolato nel modo seguente: "Un messaggio dello Stato Maggiore Marina sollecita gli enti a fornire informazioni strettamente personali - Arsenale, schedati i dipendenti - Richiesti dati su opinioni politiche, stato di salute e vita sessuale".

Si pone dunque l'esigenza che la normativa al riguardo, tenga conto di quanto previsto nella normativa relativa alla privacy. Si tratta di un problema che mi è capitato di affrontare in passato con una proposta di legge, la proposta di legge 2553 del 21 aprile 1981 dal titolo 'Norme per la salvaguardia del diritto al rispetto della vita privata nei confronti dei sistemi di trattamento ed elaborazione automatica dei dati e delle informazioni'. Questo, 15 anni prima della legge che finalmente venne emanata dal Parlamento (la legge 675 del 31 dicembre 1996 con successive modifiche a mezzo del decreto legislativo 123 GU n. 107 del 10.05.97).

La legge del 1996 garantisce (almeno in teoria) che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale. Tutela altresì i diritti delle persone giuridiche (imprese dotate di personalità giuridiche) e di ogni altro ente civile o associazione. Ma va tenuto presente che, pur vigendo la legge 801/77, il direttore dell'UCSi, d'accordo con l'ANS, trasferì la gestione automatizzata di migliaia di fascicoli relativi all'abilitazione di sicurezza di persone, industrie, enti civili e militari, ad organismi incompetenti giuridicamente e per materia, delegando inoltre il SISMI al controllo di tutti i centri di elaborazione dati (C.E.D.) militari, sottraendo così tutta la branca inerente la disciplina del Segreto di Stato all'unica struttura istituita presso la Presidenza del Consiglio, cioè l'UCSi. Un problema che trova una eco anche nell'attuale inchiesta Telecom della Procura di Milano.

Sono tornato sul problema anche in rapporto alla formulazione della legge 832/78: la legge sui principi della disciplina. In questa legge si fece divieto per quanto riguarda i militari, che venissero raccolte informazioni sulle tendenze politiche (assai forti, erano a quell'epoca, le discussioni sulla schedatura dei militari per ragioni politiche, tanto che vennero individuate anche delle categorie differenziate (A, B,C,) di "pericolosità" in relazione agli atteggiamenti politici e sindacali).

Per quanto riguarda la elaborazione dati elettronici, il Centro di elaborazione dati del Ministero dell'Interno, il CED, ha operato a lungo fuori del controllo del COPACO. Sul problema vi è stata una approfondita analisi nella relazione del COPACO in data 5 marzo 1996 all'argomento: "acquisizioni illegittime di informazioni riservate al controllo parlamentare" che è di particolare interesse anche per quanto riguarda l'attuale sopracitata vicenda delle intercettazioni Telecom.

Classificazioni di segretezza

Premesso che il Codice Penale prende in considerazione, in caso di violazione delle classifiche, le sole classifiche di "segreto" e "di vietata divulgazione" mentre la pubblicazione PCM ANS/1R vi aggiunge altre tre classifiche: Top Secret (tradotto in

“segretissimo”), Confidential (tradotto in “riservatissimo”) e Restricted (tradotto con “riservato”). In proposito, quest’ultima classifica è assai discutibile, perchè la dizione “riservato” in Italia, è soprattutto attinente alla sfera amministrativa (e non alla sfera penale). Nei rapporti con la NATO e l’UEO, per ciò che riguarda le classifiche, ci troviamo di fronte a cinque classifiche (per inciso nella proposta 2070 a pag. 7 si citano solo quattro classifiche: riservato, riservatissimo, segreto e segretissimo ma manca, forse per una svista, la classifica di “vietata divulgazione”).

Tuttavia, va tenuto presente che il Codice penale italiano, prevede in caso di violazione del segreto pene da 3 a 24 anni di reclusione. Se, quindi, inseriamo la classifica “riservato” nella sfera del penale, ci troviamo di fronte all’assurdo che in un paese dove un cittadino condannato a 3 ergastoli può, magari, uscire di prigione dopo 10 anni, un cittadino trovato in possesso di un foglio con un timbro di “riservato” potrebbe rischiare di stare in carcere 24 anni!

Un aspetto da tener presente riguarda il vero e proprio imbroglio (purtroppo entrato anche in un’aula di Tribunale!) che è stato fatto a proposito di classifiche NATO confondendole con la “inviolabilità” della NATO. E’ bene, in proposito, riconoscere la differenza tra documenti classificati NATO e la cosiddetta inviolabilità NATO.

A proposito della Gladio è stato detto che un documento che aveva la classifica di “Nato Confidential” era da considerarsi come coperto da “inviolabilità” in base all’art. 7 del Trattato di Ottawa. Si è tentato così di introdurre una nuova “supercategoria” quale quella della “inviolabilità dei documenti NATO” da sovrapporsi alla categoria della “segretezza”. Ma mentre la segretezza attiene al contenuto del documento, la inviolabilità “assiste” per così dire il ‘supporto cartaceo’ del documento”. Eppure, perfino in un’aula di Tribunale si è assistito ad una imputazione per inviolabilità dei documenti NATO a prescindere dalla classifica. E su questo punto va fatta chiarezza. La inviolabilità è una sorta di “immunità diplomatica” per il documento, nel senso di non renderlo “soggetto a sequestro” e fa capo alla inassoggettività degli archivi NATO alla perquisizione e alla inassoggettività della documentazione a istanze di requisizione. Ma non concerne la segretezza del documento.

Errori molto gravi come quello compiuto sopracitato che ha confuso la inviolabilità della NATO (stabilita dal Trattato di Ottawa), con la segretezza non devono accadere!

Sulla questione Gladio, per la quale venne reclamata dal Presidente del Consiglio la inviolabilità così si esprese l’On. De Julio: “Verrebbe forse a qualcuno di notare maliziosamente che la copertura NATO è stata inventata per avvalersi della inviolabilità di cui comunque in ogni caso viene fatto un uso improprio” ...“Quando sembra vacillare il patto NATO si dice (questo in risposta alla posizione tedesca): beh, Gladio non è NATO ma è Patto Atlantico. Io non so, Presidente, cosa significhi: si fa riferimento al Trattato di Ottawa, che se non ho capito male, coprirebbe comunque di inviolabilità questi documenti”.

Una annotazione particolare merita la classifica di “riservato”. La categoria riservato viene impiegata (vedi allegato) anche per motivi assolutamente inconsistenti. Apponendo questa classifica può accadere che chi viene trovato in possesso di un documento così “targato” sia soggetto a gravissime sanzioni penali. Ciò in base a quanto stabilisce una pubblicazione militare dello Stato Maggiore Difesa, la SMD/1R che viene identificata con una legge dello Stato. La denominazione “riservato” può trarre in inganno se inserita nella sfera penale perché è una classificazione che riguarda soprattutto l’ambito amministrativo ma attiene anche ad un campo che possiamo

definire del “sociale-culturale”. Ad esempio nel linguaggio che si usa a proposito delle procedure di archivio si intende per “riservato” un documento che non si può rendere disponibile alla consegna a personale estraneo (perché potrebbe, ad esempio, manipolarlo o danneggiarlo). La dizione non riguarda il contenuto di segretezza. Forse potrebbe essere preferibile una dizione mutuata dall’inglese “restricted” e cioè “soggetto a restrizione”.

Senza entrare nel merito delle questioni del legame tra classifiche di segretezza in ambito nazionale e classifiche di segretezza in ambito internazionale (NATO, UEO) (della questione se ne parla diffusamente nella citata proposta di legge Cerquetti e altri n. 3449 in data 31 gennaio 1986 – vedi allegati) c’è da osservare che molte operazioni svolte dai Servizi Segreti, indipendentemente dalla esistenza di queste classifiche, si sono svolte nell’indistinto ambito del “clandestino”, saltando così tutta la gamma delle classifiche di segretezza.

Va menzionata, in proposito, anche la problematica relativa ai “registri di protocollo” del materiale classificato. Norme per questi registri sono state stabilite per la Pubblica Amministrazione con la legge n. 35 del 25/01/1990, art. 25. Si è verificato che registri di protocollo e anche registri riguardanti documenti segreti siano stati distrutti o manipolati. Questo è un punto che deve essere esplicitamente trattato nella normativa per gli archivi.

Infatti “clandestine” sono state ad esempio le operazioni condotte da Gladio (Stay Behind) le quali erano “rette”, come in precedenza accennato, da “Comitati di pianificazione clandestina” e erano “sorrette” da una “Base nazionale clandestina”. Se è stata ufficialmente stabilita questa condizione di clandestinità c’è da chiedersi in che rapporto stia con la gestione delle classifiche. In relazione a queste operazioni clandestine sono state anche create “specializzazioni” per il personale in ambito delle Forze Armate, che avrebbe dovuto essere impegnato in esse, non previste da alcun ordinamento, denominate “Specializzazione SB” (Stay Behind, alias Gladio) che prevedevano l’addestramento in attività di guerriglia e contro guerriglia nei centri addestramento di Gladio (storicamente si tratta di una eredità dei “corsi di ardimento” descritti nella pubblicazione ‘Mani rosse sulle Forze Armate’ promossa dal Gen. Aloia, già Capo di Stato Maggiore della Difesa).

Alle operazioni di Gladio partecipavano anche reparti di COMSUBIN (il Centro Incursori Subacquei di La Spezia), dei “Lagunari” (del Col Moschin) e del San Marco come ha avuto modo di precisare ad esempio il Senatore Cossiga (intervista a “Il Corriere della Sera” del 10 giugno 1991 – vedi allegato) e come viene ricordato, anche nel libro di Camillo Arcuri ‘Sragione di Stato’, Rizzoli 2006, p. 147-148. Ma vedi anche di questo autore: ‘Colpo di Stato’, Rizzoli 2004.

Si tratta allora di stabilire se deve esservi anche un controllo su questo tipo di operazioni e sui reparti adibiti a svolgerli, sotto l’insegna della condizione di clandestinità. Tali reparti, furono chiamati GOS (Gruppi operativi speciali), facenti parte degli OSSI (Operatori Speciali dei Servizi Informazioni) e facenti capo alla Sezione K dei Servizi (la Sezione K era, in gergo, chiamata Sezione Killer).

Si tratta di una questione molto delicata che pare debba essere presa in considerazione in sede di una proposta di legge sul controllo dei Servizi Segreti in operazioni a cui possono essere attribuite “classificazioni”, al di là di quanto previsto. E ciò anche perché, se i compiti dei servizi devono restare, come era stabilito nella legge 801/77, compiti di pura intelligence non possono prevedersi reparti armati che svolgano operazioni indipendentemente, cioè al di là di quelle affidate ai NOCS o al GICO (che

sono organismi facenti parte delle Forze Armate intese, queste, come giuridicamente dipendenti dal Capo dello Stato).

In passato è emerso invece (anche se è stato in parte negato) che queste organizzazioni sono esistite anche se non erano previste dalla legislazione. Gli uomini che dovevano far parte di queste organizzazioni si addestravano segretamente nei poligoni di tiro di Furbara e Poglina (Capo Marrargiu).

Ma prima di andar oltre nel descrivere queste organizzazioni, per ciò che riguarda la configurazione dei Servizi Segreti, dobbiamo gettare uno sguardo nel passato. Ci aiuta in questo il libro del Gen. Ambrogio Viviani, già capo del controspionaggio italiano. Il titolo del libro è 'I Servizi Segreti italiani' edito dall'ADN Kronos, dove si legge a pag. 194: "Il Col. Roatta (il col. Mario Roatta era il Capo del Servizio Segreto militare (il SIM) nel periodo 1936-41 – n.d.r.) costituì, in particolare, nell'ambito del SIM i cosiddetti "Servizi Speciali", un particolare organo alle dipendenze dirette del Sottosegretario Pariani (il Gen. Alfredo Pariani era il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e anche Sottosegretario alla guerra – n.d.r.) per l'assolvimento di compiti assolutamente speciali e delicati (sabotaggi, attentati, esecuzioni, sovversione, terrorismo). Questi precedenti sono alquanto esplicativi. Ma torniamo ai fatti recenti.

Sotto l'egida dei Servizi (V Sezione addestramento, poi VII Divisione), venne progettata nel 1966 l'esercitazione Delfino nella zona di Trieste-Monfalcone (vedi allegato). Di operazioni di questo tipo si trova cenno ad esempio in una intervista al Col. Piacentini, riprodotta dal quotidiano "Avvenimenti" del 27 ottobre 1991 (vedi allegato), in cui si parla delle operazioni S/B e altresì di quelle effettuate dal gruppo di addestramento speciale (GOS) Sezione K: "Il GOS in ambito S/B aveva una sua finalità: era composto da personale specializzato in vari settori chiamato su chiamata. Non in tutti i centri CAS (i cinque centri di addestramento speciale dislocati a Brescia, Asti, Udine, Roma, Trapani) c'era una persona del K..."... "Il GOS nasce, sempre ufficialmente, nel 1986 per iniziativa del Gen. Inzerilli (il Generale che è stato a capo di Gladio e anche a capo dell'UCSi n.d.r.) allora Direttore della VII Divisione. Si tratta sempre, secondo testimonianze di militari provenienti da reparti speciali: per la Marina COMSUBIN, per l'Esercito COL MOSCHIN e per i Carabinieri dal Battaglione Paracadutisti Tuscania. Un gruppo con una propria autonomia finanziaria inserito nella sezione addestramento SAS che secondo Ingrosso era il cuore della VII Divisione, ma non dislocato nella stessa sede della Divisione, bensì dentro la struttura del campo di intercettazione e trigonometria di Cerveteri".

I GOS erano addestrati per svolgere in qualsiasi ambiente attività di carattere tecnico e operativo connesse con la condotta della guerra non ortodossa (un apposito manuale – vedi la sua copertina riprodotta in allegato) era stato approntato in base al Field Manual 30/31 del 1973, degli Stati Uniti. Tale manuale era nato dall'esperienza di guerriglia e contro-guerriglia acquisita dagli USA nel Vietnam. Le operazioni dovevano essere condotte da una cosiddetta "Base nazionale clandestina".

In due atti della Magistratura (vedi estratti qui di seguito riportati) questa attività è stata ritenuta eversiva dell'ordine costituzionale, in quanto attuata da reparti armati ma non dipendenti dal Capo dello Stato.

Negli atti della Magistratura, sentenza del 21 marzo 1997 della II Corte d'Assise di Roma si legge della esistenza di "una organizzazione costituita anche da appartenenti alle forze armate e preordinata al compimento di azioni di guerra ancorché non ortodosse al di fuori della unica istituzione che in base all'ordinamento costituzionale

deve legittimamente ritenersi incaricata dello svolgimento di attività di difesa della Patria e cioè al di fuori delle forze armate e al di fuori di un qualsiasi controllo da parte del Capo dello Stato che, ai sensi dell'art. 87 della Costituzione, di queste ha il Comando”.

Nella sentenza del 1 febbraio 2001 della Corte Suprema di Cassazione si legge che, in merito al contenuto del documento OSSI “la Corte territoriale ha puntualmente argomentato come esso riguardasse l'impiego di 'operatori speciali' del servizio italiano nella organizzazione della ‘guerra non ortodossa’ mediante una struttura collocata al di fuori dell'ordinamento delle forze armate e esclusivamente preposta alla difesa della patria, anche mediante il coinvolgimento occulto di personale adibito ad altri compiti, sottratta infine ad ogni controllo istituzionale. Siffatto documento concerneva fatti eversivi dell'ordine costituzionale e doveva quindi conseguentemente considerarsi sottratto alla garanzia della tutela del segreto di Stato”.

Da questi due atti della Magistratura appare chiaramente che vi è stato del personale militare impiegato al di fuori da quanto previsto dalla Costituzione. Una simile problematica era stata già sollevata anni or sono a proposito del contenuto della pubblicazione DC2 ('La cooperazione civile-militare', Ed. 1983), dal settimanale 'Punto critico' e dalle interrogazioni del Senatore Pollice e dell'On. Dorigo rispettivamente in data 18 gennaio 1991 e 13 giugno 1995. Infine, come segnalato in precedenza, nella operazione Delfino, condotta da reparti di Gladio nel 1996, erano state pianificate attività di tipo terroristico come lancio di bombe a mano contro sede di partiti politici a scopo intimidatorio, azioni di provocazione come aggressioni e pestaggi di sacerdoti e militari con provocazioni che giustificassero l'intervento militare per ristabilire l'ordine (destabilizzare per stabilizzare).

Venne infatti impartito dalla Magistratura l'ordine di desecretare i documenti relativi agli OSSI (classificati segretissimo) che avevano contenuto le direttive per le operazioni di questo gruppo. E certamente resta il dubbio se tali operazioni possano essere ritenute operazioni pertinenti a servizi di “sicurezza”.

Il problema si è ripresentato anche con la “Gladio all'estero”, la cui attività è indicata ad esempio nella intervista a “Il Corriere della Sera” dell'On. Beppe Pisanu in data 2 aprile 1997 (qui sotto riportata).

Questa problematica è legata anche alla questione del “segreto di Stato”. In proposito è opportuno notare che all'art. 12 comma 2 della legge 801/77 è scritto: “In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale”. Ma, evidentemente, possono essere oggetti della classifica “virtuale” di “clandestino”!

Sempre relativamente al segreto di Stato una volta che da un dato documento viene rimosso il segreto di Stato (perché ad esempio si tratta di un fatto eversivo dell'ordine costituzionale) non deve essere possibile che a quel documento possa essere assegnata la classifica di “vietata divulgazione” o di “riservato”. Proprio questo invece è accaduto in passato.

A proposito di classifica di segretezza, un caso emblematico è quello della Gladio. Su Gladio venne posto il “Segreto Atlantico” (dizione inedita ma ad effetto!). Come si può leggere sul quotidiano “La Repubblica” del 31 maggio 1991 (vedi allegato): “Nulla cambia dunque per il Quirinale. Gladio è una scrittura legittima dipendente dal Patto Atlantico e per questo classificata come “Top Secret”? (ma Gladio più che Top Secret era clandestina - n.d.r.). Ma a questo punto tutti coloro che stanno

indagando sullo Stay Behind vogliono sapere di più. Possibilmente in maniera definitiva”.

Ecco, comunque, quanto è stato scritto a proposito della Gladio all'estero.



Ancora oggi la Gladio all'estero non è stata resa nota da atti ufficiali. Da notare che, ad esempio, a questa Gladio all'estero, apparteneva il “gladiatore” Antonino Arconte come si evince dalla copertina del suo libretto personale (vedi allegato) dove appare la sua destinazione al Reparto Speciale S/B della Marina (e quindi facente capo a COMSUBIN).

Questi reparti S/B che, come si è fatto cenno in precedenza, non previsti da alcuna normativa, erano destinati ad operazioni coperte e svolgevano la loro attività nella condizione di clandestinità. E quindi ripropongono un aspetto della segretezza che non può non essere preso in seria considerazione. Peraltro queste operazioni sono richiamate all'attualità da vicende come quella del rapimento dell'Imam di Milano del febbraio 2003. C'è, allora, da chiedersi se può esistere un controllo su questo tipo di operazioni anche da parte di un organismo come la DIS individuato nella proposta di legge 2070. Forse per controlli a questo livello, che esigono difficili valutazioni giuridiche, ammesso che il Parlamento decida che tali operazioni possano essere contemplate, possiamo pensare di far ricorso a magistrati di provata esperienza distaccati a questi compiti dalla Magistratura. Non sembra che un controllo a questo livello possa essere affidato ad organi facenti capo, direttamente o indirettamente, ai Servizi Segreti.

Mi sembra che ci si debba chiedere se però siano accettabili al di là delle classifiche ufficialmente previste, delle altre “classifiche”, per così dire (esprimendosi nel linguaggio della P2) “all'orecchio”. E c'è da chiedersi, comunque, se può essere accettabile che esistano impieghi di personale in operazioni giudicate “eversive dell'ordine costituzionale” effettuate da chi è preposto alla sicurezza? La legge 801/77 prevedeva che nel caso emergesse nel servizio di intelligence la necessità di compiere operazioni armate queste venissero affidate ai sopracitati corpi speciali (teste di cuoio) appartenenti alle Forze Armate e non a reparti clandestini dei Servizi Segreti.

Connessa a questa problematica delle classifiche di segretezza (e dei nulla osta di segretezza) è il problema delle attività svolte dai Servizi Segreti stessi. Su questa

tematica una legge relativa alla gestione dei Servizi Segreti mi pare debba essere assolutamente esplicita.

Per tornare alla attualità, in una vicenda come quella citata del rapimento dell'Imam di Milano, Abu Omar, sono state svolte attività che certamente non erano di pura intelligence, come invece prevede la legge 801/77. Se il CESIS non è intervenuto per impedire una operazione che esorbitava dai compiti dei Servizi Segreti c'è da chiedersi se ciò è avvenuto perché l'organismo non è stato informato da chi doveva eseguire l'operazione o da chi ha ordinato l'operazione. Ma se le cose stanno così c'è da chiedersi quali sanzioni dovessero essere impartite per la "mancata informazione" a chi di dovere (cioè a chi, secondo la dizione della proposta 2070, sarebbe stato "bypassato" – ma la parola forse non rende pienamente l'idea esatta della gravità del problema). Comunque una legge sulle procedure del segreto deve prevedere delle sanzioni assai rilevanti per casi come questo. E certamente non è sufficiente, a tal fine, un regolamento.

Come sopra accennato il dovere di informare non si riferisce solo al rapporto con il livello superiore ma anche al rapporto con il livello orizzontale, cioè con il livello dei reparti operanti.

Un inciso: abbiamo fatto cenno al dovere di informare. Riferendoci alle vicende dell'uranio impoverito, possiamo ricordare che nessuno ha informato il personale dell'esistenza dei pericoli per almeno sei anni da quando questi erano stati resi noti ai reparti USA. Quali sono le responsabilità di chi non ha disposto per l'adozione delle norme di protezione, già note in Italia dal 1984?

In una operazione come quella riguardante il rapimento dell'Imam di Milano, che si sviluppava sul territorio nazionale ma che aveva anche incidenza sul piano internazionale è da ritenersi che il SISMI avrebbe dovuto mettere a conoscenza il SISDE, per quanto riguarda le interrelazioni operative - ed anche l'UCSi per quanto riguarda l'assegnazione della classifica di segretezza da adottare negli ordini di operazione e nei rapporti di operazione. C'è da chiedersi infatti se si trattava di una operazione da considerarsi "segreta", "segretissima" oppure "clandestina", che veniva svolta in collaborazione con la CIA.

Quanto al rapporto del SISMI con gli USA, che la questione richiama, si può citare quanto affermò il Senatore Cossiga in un'audizione presso un organismo parlamentare. Egli espresse l'opinione che "i nostri servizi sono controllati dai Servizi USA". In particolare, come si legge su "L'Unità" del 31 maggio 1993 e su "Il Corriere della sera" del 1 giugno 1990 (vedi allegati) il Sen. Cossiga affermò: "Il controllo del governo sui servizi segreti? E' limitatissimo, se dicessi che da Presidente del Consiglio ero in grado di controllare il SISMI (servizio segreto militare, ndr) affermerei qualcosa di falso" E chi li controllava, allora? "Vi è sempre stata ingerenza americana nei Servizi. Loro (gli americani, ndr) preferiscono trattare con i militari". Ma sulle ingerenze all'estero e su ciò che comporta la proposta 2070 ci fornisce scarse indicazioni.

Si legge ancora su 'Il Corriere' nel citato scritto: "Non è tutto, l'altro capitolo delicato riguarda il rapporto tra Palazzo Chigi e i Servizi Segreti. Cossiga dice che erano i secondi a controllare il primo". Personalmente sono d'accordo con lui, è ovvio che un ente come l'UCSi che può concedere e negare i NOS a chiunque e raccogliere, in modo non precisato da alcuna legge, informazioni sui cittadini italiani può esercitare un condizionamento anche sulla sfera governativa.

Per quanto riguarda la tematica del rapporto dei Servizi Segreti con Paesi esteri, interessanti considerazioni sono contenute nella citata proposta di legge dell'On. Cerquetti e altri n. 3449 del 31 gennaio 1986, a cui rimando.

Su questa tematica potremo ricordare l'episodio Achille Lauro-Sigonella che richiamò non poco l'attenzione di tutto il paese sui rapporti in campo internazionale tra i nostri servizi e quelli USA.

Altra questione che è opportuno chiarire riguarda l'esigenza, cui si è fatto già cenno, di esplicitare il divieto di ri-classificazione su documenti che sono stati, in precedenza, declassificati.

E' capitato ad esempio che un documento di rilevante importanza per il quale la Magistratura aveva impartito l'ordine di declassificazione, sia stato in seguito riclassificato con l'ovvia conseguenza che di nuovo diventava inconoscibile e che colui che vi avesse fatto riferimento era passibile di sanzioni da 3-24 anni. Si tratta dunque di una materia assai delicata che non sembra possa essere affidata ad un semplice regolamento (come forse si potrebbe arguire dall'art. 36 della proposta 2070) in quanto la trasgressione di un regolamento non porta ad alcuna conseguenza rilevante, mentre per colpa della riclassificazione indebita di un documento, colui che viola la classifica può incorrere in gravissime sanzioni penali.

Altra tematica che una legge sulla gestione del segreto, almeno nel caso si voglia mantenere in vita l'incarico di ANS, Autorità Nazionale di Sicurezza, che, è bene ricordarlo, è qualcosa di estraneo all'ordinamento italiano, ma frutto di un accordo bilaterale italo-USA (il documento Final 1955) riguarda la delegabilità dell'incarico. Infatti, ovviamente, se si attribuisce questo incarico al Presidente del Consiglio si sa a priori che non può esercitarlo. Questo incarico viene quindi necessariamente delegato. Ed è stato delegato per molto tempo, dal Presidente del Consiglio al Capo dei Servizi Segreti. Così i Servizi diventavano da controllati dei controllori.

Penso anche che debbano essere chiaramente specificate le modalità relative all'attuazione della delega. Mi viene in mente una vicenda che riguardò il Capo dei Servizi Segreti, Amm. Fulvio Martini, in un processo che si tenne presso la Corte di Assise di Torino. Si tratta del processo Tempest (vedi allegato). Così titolò 'La Repubblica' nella cronaca di Torino: "L'Ammiraglio Martini denunciato da ex funzionario – Processo Tempest "Il dossier era illegittimo". L'ex capo del servizio venne denunciato da un suo ex collaboratore. Emerse il problema della delega. Martini affermò: "Ho avuto la delega dal mio primo Presidente del Consiglio. Siccome me ne sono passati cinque non è che i successivi non abbiano fatto una delega, hanno lasciato correre la delega iniziale". Alla domanda "Quindi l'attuale Presidente del Consiglio non ha rinnovato la delega?" l'Amm. Martini risponde "no". Occorre quindi, sulle modalità della delega, essere molto precisi.

Altro problema riguarda la distruzione di documenti e le sanzioni da prevedere nel caso di una loro indebita distruzione.

Possiamo in proposito citare il caso della documentazione di Gladio che venne distrutta (vedi allegato) sicché è impossibile (anche sotto il profilo storico) ricostruire quale fu la vera attività di Gladio, né si sa se Gladio ha operato solo entro i nostri confini e con le armi nascoste nei "Nasco" come venne riferito in Parlamento oppure se ha operato anche al di là dei confini nazionali (la Gladio all'estero), del che abbiamo contezza solo attraverso la citata intervista dell'On. Beppe Pisanu su "Il Corriere della Sera" del 2 aprile 1997. Sulla questione Gladio, rimando alla relazione parlamentare e al

libro di Emanuele Bettini: 'Gladio. La repubblica parallela', Ediesse ed. 1996, in particolare alle pagg. 105-112 dove si parla della Operazione Delfino.

L'unica documentazione (sottratta alla distruzione) di cui è possibile disporre relativamente all'attività di Gladio è quella che riguarda la operazione Delfino già citata svoltasi nel 1966 nella zona di Monfalcone Trieste.

Peraltro nella documentazione di questa esercitazione si fa riferimento sia pure in termini riassuntivi anche ad un'altra esercitazione "L'Aquila Bianca" eseguita dai nostri reparti insieme alla CIA (vedi allegati).

Nella Delfino, di cui si è fatto cenno più sopra, i compiti da eseguire erano stati così definiti:

- 1) esecuzione di attentati terroristici da attribuire a filoslavi;
- 2) eventuali atti di terrorismo da addebitare all'insorgenza;
- 3) azioni di intimidazione;
- 4) azioni di sabotaggio mascherato;
- 5) costituzione di gruppi di attivisti per disturbare e impedire la manifestazione del 1° maggio;
- 6) disturbi di comizi e manifestazioni;
- 7) schedatura e divulgazione di notizie personali sugli avversari politici;
- 8) controllo sui sacerdoti ritenuti filoslavi.

Si trattava di una esercitazione di insorgenza e contro-insorgenza. L'esercitazione si proponeva di mirare a creare gravi condizioni di instabilità (insorgenza) per fare poi intervenire massicciamente le Forze dell'Ordine (contro-insorgenza) dando così luogo a una escalation di violenza in altre parole dando vita alla "strategia della tensione". Le modalità erano già state indicate nel Convegno del 1965 all'Hotel Parco dei Principi (gli atti del Convegno sono stati pubblicati nel 1965 dall'editore Volpe sotto il titolo: 'La guerra rivoluzionaria'. Di particolare interesse lo scritto di P. Filippini Ronconi, dal titolo 'Ipotesi di una controrivoluzione', vedi pag. 242 e segg. in cui si delineano, senza peraltro nominarli, i contorni di Gladio.

Si tratta insomma di attività che sono state affidate ai Servizi Segreti e che difficilmente sembrano potersi conciliare con la qualifica di "sicurezza" assegnata ai servizi stessi, visto che i Servizi erano anche chiamati a creare insicurezza.

Il segreto e il traffico di armi

La questione del segreto riguarda tra l'altro, come si è fatto cenno, il traffico di armi. Il Giudice Carlo Mastelloni ad esempio condusse una inchiesta sul traffico di armi (vedi allegato: Un nesso tra Gelli e i Servizi Segreti "La Repubblica" 12/01/1990) che si concluse con una poderosa ordinanza di rinvio a giudizio sul traffico di armi e sulle coperture istituzionali scattate per proteggerlo. Afferma Mastelloni: "Vi è una specificità nella mia segnalazione. Riguarda il nesso indubitabile e di antica data tra la Loggia di Gelli e sezioni, reparti e uffici continuamente retti da soggetti risultati iscritti alla P2. Non parlo soltanto del SID e del Ministero della Difesa ma anche di altri Ministeri che a livello burocratico concorrevano a completare l'iter delle pratiche riguardanti l'autorizzazione alla esportazione di armamenti che poi si risolvevano in operazioni triangolari".

Nel citato articolo si riporta anche la presa di posizione di un ammiraglio che operava nei Servizi Segreti: l'Ammiraglio Sergio D'Agostino, il quale avanza la

richiesta al Ministro Vassalli “di avviare “un’azione disciplinare nei riguardi del giudice”.

Come è andata a finire la vicenda? E’ andata a finire che venne opposto il segreto di Stato sulla richiesta del Giudice Mastelloni, il quale aveva tentato di indagare sul traffico di armi!

Potrei citare altre inchieste della Magistratura sul traffico di armi come quella del Magistrato Maria Cordova. L’inchiesta riguardava la vendita di un’enorme quantità di armi alla Libia, armi in parte sottratte agli stessi reparti operativi italiani. Tra le armi vendute figuravano anche i segretissimi sommergibili tascabili. E questa la dice lunga su quanto sia elastica la concezione del segreto!. Chi avesse rivelato qualcosa sulle caratteristiche di questi sommergibili avrebbe subito un pesante processo in Italia. Qualcosa del genere capitò al Capitano di Fregata del Genio Navale Alberto Febraro (una vicenda che per carità di Patria è meglio dimenticare), mentre le caratteristiche più segrete di questi sommergibili (della classe Sauro) venivano rivelate a potenziali acquirenti stranieri. Quanto all’inchiesta del Magistrato Cordova, questa venne bloccata. Ma su tale argomento, vedi quanto è scritto nel libro di Angelo De Feo “I misfatti della politica italiana’. Di questo autore è anche di particolare interesse, per quanto stiamo scrivendo, il libro ‘Il segreto di Stato’.

Tra le inchieste che ebbero più risonanza si potrebbero anche citare le inchieste del giudice Palermo. Ma su questo, vedi il libro di Palermo, ‘Il IV livello’.

C’è da notare che se gli stessi servizi operano nel senso di scavalcare le leggi dello Stato, ci si può chiedere che valore possano avere delle leggi (o peggio, dei regolamenti) affidati per l’attuazione a personale considerato come controllore che dovrebbe invece essere controllato!

Un inciso: scrivo questo commento il 30 dicembre 2006, il giorno in cui è stato ucciso Saddam Hussein e mi viene in mente che proprio a lui abbiamo venduto quantitativi ingentissimi di armi tra cui una flotta di dieci navi da guerra (con una tangente di 250 miliardi di vecchie lire finì che non si sa a chi), un super-cannone (vedi allegati) e perfino il materiale per costruire una fabbrica di diserbanti il cui uso finale era probabilmente la produzione di gas tossici. E di questi sappiamo che Saddam ha fatto un largo uso.

Sempre in merito a questa questione della vendita di armi potremmo citare la vendita ad un Paese arabo di disturbatori elettronici capaci di neutralizzare i nostri stessi radar (di cui era stato previsto una modifica costruttiva che peraltro non venne attuata) rendendo così i nostri radar neutralizzabili! Qualche conseguenza di ciò la dovemmo purtroppo riscontrare nella vicenda di Ustica (vedi allegati).

Oppure potremo citare una vicenda come quella chiamata “Operazione Lima” concernente l’invio di materiale militare al Presidente del Perù pagato con fondi riservati dei servizi stessi affidato alla direzione di un addestratore di Gladio, il Maresciallo Vincenzo Li Causi ed effettuato aggirando tutte le procedure previste (vedi allegati). Il maresciallo Li Causi fu a capo del Centro Scorpione di Trapani, un centro di Gladio in Sicilia le cui funzioni non sono state mai chiarite, e fu oggetto di indagine anche da parte della Commissione Antimafia. Il Li Causi venne anche inviato, successivamente, in Somalia e morì (almeno così venne scritto) colpito da una pallottola vagante. Ma in seguito gli venne conferita la medaglia d’oro alla memoria. La morte di Li Causi impedì che si potesse andare a fondo nel processo del Centro Scorpione della Gladio in Sicilia. Il Li Causi aveva partecipato, con gli OSSI, alla liberazione del

Generale USA Dozier. Della vicenda Li Causi ha scritto 'L'Avvenire' il 28 novembre 2003, titolando "Stop inchiesta Li Causi. Ex ministri smentiscono" (vedi allegati).

Secondo il Magistrato Guido Salvini in Italia negli anni '70 avrebbero operato clandestinamente oltre mille uomini facenti parte dei "Nuclei Difesa dello Stato", uomini armati all'insaputa del Parlamento.

Il contingente speciale – La sezione K e la Gladio all'estero

Questa è forse la questione che desta maggiore perplessità in relazione alla proposta di legge 2070. Riguarda l'art. 19 della legge.

La dizione "contingente speciale" è nuova. Ma forse è solo una modifica puramente terminologica rispetto alla dizione "reparti speciali", per indicare quei "reparti speciali" a cui abbiamo peraltro fatto cenno come gli Ossi, i Gruppi Speciali GOS e la Sezione K dei Servizi in cui veniva impiegato personale dei Servizi Segreti (ma anche esterno) in deroga alle disposizioni di legge esistenti (vedi allegati).

Se con la nuova dizione di "contingente speciale" si vogliono indicare, in sostanza, come legittimo quel tipo di operazioni che si sono sviluppate nel passato, e di cui troviamo una traccia, ad esempio, nelle modalità del rapimento dell'Imam di Milano. Allora sembra che si voglia modificare sostanzialmente la concezione introdotta con la legge 801/77, secondo cui si debbono affidare ai Servizi solo compiti di pura intelligence, (spionaggio e controspionaggio). Ma comunque una tale normativizzazione non può certo avvenire mediante un semplice regolamento! E' un cambiamento che assimila i compiti dei nostri Servizi a quelli della CIA. E questa è una decisione di cui deve essere ben consapevole il Parlamento.

La proposta 2070 precisa che determinate deroghe, che potremmo dire di "illegalità", avranno una durata limitata di tempo (6 mesi) ma ovviamente se i sei mesi possono essere reiterati, allora la durata è, in pratica, indefinita. Ma se, a parte ciò, viene affidato il "rinnovamento", a turno, a personale diverso, vi sarà stabilmente personale che può operare al di fuori della legge. In un paese in cui vi sono già stati cinque tentativi di colpo di Stato (lo affermò il Gen. Maletti, che di queste cose se ne intende), la questione non può non destare qualche preoccupazione!

Abbiamo già fatto cenno all'esperienza di operazioni clandestine dirette da una base clandestina e sorrette da comitati di pianificazione clandestina (CPC).

Se dunque il contingente speciale si configura come una riedizione di questi reparti, è necessario, come detto sopra, che di ciò sia messo pienamente a conoscenza il Parlamento. Negli Stati Uniti la CIA opera secondo un impianto costituzionale assai diverso da quello italiano. C'è da chiedersi, comunque, se a questo "contingente speciale" possono essere affidati compiti come quelli ai quali abbiamo fatto cenno a proposito della operazione Delfino pianificata da Gladio. O magari ai compiti che il Col. Roatta, Capo del SIM, aveva affidato ai reparti speciali nei lontani anni '40, e di cui abbiamo fatto cenno.

E' difficile ritenere che, con il nostro ordinamento costituzionale, si possa accettare che vengano svolte simili operazioni.

La costituzione di questo contingente speciale ci pone il quesito, per riferirsi ancora una volta all'attualità, se operazioni come quelle del rapimento dell'Imam di Milano potrebbero essere eseguite nel quadro della operatività del sunnominato contingente speciale. Ma ci pone anche il problema di come oggi non sia stata ancora

rivelata l'attività della "Gladio all'estero" di cui abbiamo fatto cenno prima e che, tra l'altro, portò al colpo di Stato per la destituzione del Presidente Bourghiba.

Come si è in precedenza accennato, per la legge 801/77 operazioni non di pura intelligence avrebbero dovuto essere affidate ai reparti speciali (teste di cuoio) delle Forze Armate e della Guardia di Finanza.

Per inciso visto che nominiamo la Guardia di Finanza, osserviamo che il concorso di questi reparti che per esempio è di grande rilevanza per il controllo sul traffico di armi. Ma la Guardia di Finanza non figura nella proposta di legge 2070, ad esempio negli articoli 27 comma 1 e 33 comma 4, in relazione a compiti in cui vengono prese in considerazione le Forze Armate.

Il rischio, con l'istituzione di un "contingente speciale", è che si possa tornare a quelle condizioni d'impiego dei servizi le cui basi vennero poste con l'accordo CIA SIFAR nel 1952 e che si materializzarono nel piano Demagnetize (e poi nel Piano Solo).

Si legge in proposito nel libro "Il Malaffare" di Roberto Faenza (Mondadori ed.) che il piano consisteva in una serie di "operazioni politiche, paramilitari e psicologiche. "Al generale De Lorenzo, capo del SIFAR, viene fatto sottoscrivere dalla CIA l'obbligo di aderire alle finalità del piano "Demagnetize" senza informare i suoi superiori al governo". Precisa Faenza: "Questa fu la prima vera deviazione dei servizi segreti italiani, rimasta segreta sino a questo momento". Precisa ancora Faenza che del piano "Demagnetize" era previsto che i governi italiano e francese non dovessero essere messi a conoscenza, essendo evidente che "esso può interferire con la loro rispettiva sovranità nazionale". Faenza ci ricorda anche che "De Lorenzo sottoscrisse il piano "Demagnetize" e da questo momento in poi il SIFAR restò legato mani e piedi agli interessi del governo USA".

Il piano "Demagnetize" fu alla base del "Piano Solo" del Generale De Lorenzo, con il quale si prevedeva l'arresto e la deportazione in Sardegna nella base di Gladio a Poglina (il centro CAG, Centro addestramento Guastatori e poi Gladiatori) dei 700 "enucleandi".

Il piano fallì perché all'ultimo momento la Marina Militare non dette il consenso all'utilizzo di navi da guerra per il trasporto degli enucleandi, da La Spezia in Sardegna (le capacità di trasporto degli aerei disponibili erano risultate insufficienti).

Possiamo citare, in relazione a questa problematica, anche la "Operazione Fiumicino", l'operazione diretta dal Col. Stefano Giovannone del SID, con la quale l'Italia rimpatriò in Libia (novembre 1973) i terroristi che avevano effettuato l'attentato all'aereo israeliano. Venne utilizzato per il rimpatrio l'aereo ARGO 16 di Gladio (vedi allegati).

Abbiamo fatto cenno in precedenza anche al fatto che al ritorno dalla Libia l'aereo cadde in circostanze mai chiarite presso Mestre (23 novembre 1973). Qualcuno ipotizzò una vendetta del Mossad israeliano per il rimpatrio dei terroristi libici. Ma l'inchiesta del Magistrato Mastelloni venne bloccata con l'opposizione del segreto di Stato.

Potremmo anche ricordare la già citata operazione a cui partecipò la Gladio all'estero relativa alla destituzione del Presidente Bourghiba (il colpo di Stato in Tunisia) e collegato a questa l'addestramento di tunisini presso il suddetto centro CAG di Poglina.

Abbiamo anche fatto cenno al rifornimento di armi a gruppi guerriglieri all'estero e, in particolare, all'invio di armi all'OLP nonché al fatto che armi dell'OLP siano finite alle BR. Famoso è rimasto l'episodio dei "missili di Pifano" a Ortona.

Questo fa ritornare in mente la domanda se al contingente speciale potrebbero essere affidate operazioni di questo genere.

Il quesito sembra pertinente se torniamo ancora una volta alla questione del rapimento dell'Imam di Milano per interrogarci su chi ha impartito gli ordini, se il Governo era al corrente, se era al corrente il CESIS per esigenze di coordinamento. Tra l'altro è risultato presente pure un operatore del ROS. C'è da chiedersi chi aveva autorizzato questa partecipazione? Come si è detto, sarebbe anche importante sapere se era stato interessato l'UCSi per l'assegnazione del livello di segretezza dell'operazione. E ciò anche in relazione alle richieste probabilmente avanzate dagli USA. In particolare, deve essere chiarito se l'operazione dovesse considerarsi "clandestina".

Questioni amministrative – L'indennità di cravatta

Il problema della retribuzione dei Servizi Segreti per motivi di equità deve essere posto in relazione alla retribuzione delle Forze dell'Ordine tenendo presente che tra i compiti a queste affidate ci possono essere dei compiti anche assai rischiosi, come i conflitti a fuoco con la criminalità.

Un tempo per i servizi era stata istituita la cosiddetta "indennità di cravatta" (fu istituita dal Gen. De Lorenzo all'epoca del SIFAR – vedi allegati). Era una indennità esentasse che tra l'altro suscitò non pochi interrogativi e tornò alla ribalta all'epoca dello scandalo per le malversazioni del SISDE (vedi allegati).

Il ritrovamento di grandi quantità di denaro appartenenti, appunto, a funzionari del SISDE. I conti erano "garantiti" dal Ministero dell'Interno e segnati con l'apposito codice della convenzione bancaria del Viminale.

In questo campo amministrativo dovrebbe esistere, anche per motivi di equità, la massima trasparenza amministrativa. Nella proposta di legge 2070 si parla della "indennità integrativa speciale" e della "indennità di funzione" rapportata al grado di qualifica, al profilo rivestito e alle funzioni svolte. Si afferma che viene fissata in misura non superiore al doppio dello stipendio (vedi art. 19 par. 13). Ma non si specifica se queste indennità sono esentasse, né si precisa l'ammontare complessivo di queste indennità.

Compiti di Polizia Militare

Al Servizio Informazioni della Difesa, il RIS, quello che riunisce in sé tutti i SIOS di Forze Armate, il RIS del II Reparto, vengono attribuiti compiti di Polizia Militare. Purtroppo, cosa si intende per compiti di Polizia Militare non è a tutt'oggi definito da alcuna legge e occorre quindi precisare quali tra questi compiti siano da assegnare ai Servizi Segreti delle Forze Armate.

L'art. 5 della legge 801/77 prevede delle specifiche limitazioni (e ciò è stato oggetto di una interrogazione parlamentare dello scrivente il 14 settembre 1981 – vedi allegati).

Nell'unica pubblicazione, da me conosciuta, che parla della problematica della Polizia Militare (la pubblicazione è edita dal Comando dei Carabinieri, e ha il titolo di "La Polizia Militare – Profili storici, giuridici e d'impiego"). Vi si legge che "i compiti

implicano il concorrere a garantire un alto grado di sicurezza militare ed è indubbio che gli scopi delle Forze Armate così come descritti nel testo costituzionale sono insufficienti” e ancora si legge “la carta costituzionale non contiene alcuna preclusione all’impiego delle Forze Armate per esigenza di sicurezza interna” e “il successo militare dipende da un fattore, l’uso della forza militare che si presta ad essere definito e limitato giuridicamente, ma non del tutto ricondotto nell’ambito del sistema giuridico onde esso trae origine e legittimazione”. Inoltre nel testo ricorre più volte il termine “condotta ispirata alla necessità militare”, un termine che deve essere esattamente specificato onde non far sorgere inquietanti interrogativi, tenuto conto che le finalità dell’impiego dovrebbero essere limitate all’ambito militare.

A completare il quadro di incertezza normativa circa la Polizia Militare, troviamo l’affermazione che “l’ordinamento vigente non consente di delegare con sufficiente organicità poteri di Polizia Militare sufficientemente garantiti da apposite sanzioni penali talché la maggior parte delle infrazioni commesse a disposizioni emanate da militari impegnati nel suddetto servizio e impartite a pari grado o superiori in grado potrà trovare sanzioni esclusivamente nel campo disciplinare.”

Conclude l’autore del libro augurandosi che si formino “intorno alla Polizia Militare idee più chiare di quelle attualmente diffuse, poche, confuse e singolarmente poco consistenti”. Se i compiti della Polizia Militare non sono chiari all’autore di questo documentatissimo libro, figuriamoci a noi! Ma certamente debbono essere chiariti nell’ambito di una legge che prevede l’attuazione di questi compiti.

E’ necessario dunque prima di parlare di compiti di Polizia Militare, chiarire in cosa consistano esattamente questi compiti perché non sembra accettabile che si impartiscano ordini relativi a compiti che implicano gravi responsabilità basandosi sulla attuale situazione legislativa, carente sotto tutti gli aspetti.

Nella mia citata interrogazione di molti anni or sono (la n. 403613 del 1981) venne posto il problema dei compiti della Polizia Militare assegnati ai “secondi reparti” delle Forze Armate. Fin da allora sussistevano non pochi interrogativi, peraltro ad oggi non chiariti.

Il Ministro della Difesa pro tempore rispose alla interrogazione nel modo seguente: “L’attività di specifica competenza dei secondi reparti in materia di Polizia Militare viene svolta in aderenza alle norme del codice perché è comune al Codice Penale militare e in armonia con le competenze dell’“Organo Nazionale di Polizia Militare” che fa capo al SISMI. Quale sia “l’Organo Nazionale di Polizia Militare” non è chiaro.

E credo che difficilmente si possa pensare a qualche cosa di più confuso di quanto si legge nella risposta ministeriale.

Il Segreto negli accordi internazionali. Le basi estere

Sono state poste varie forme di “inconoscibilità” in relazione agli accordi bilaterali. Vi sono accordi non fatti conoscere al Parlamento e quindi da considerarsi segretati, ma vi sono anche accordi extraparlamentari come quelli fatti tra servizi segreti italiani e USA ed è da chiedersi se questi siano da considerarsi equiparabili agli accordi non fatti conoscere al Parlamento. Tali sono, ad esempio, quello italo-USA per i sommergibili nucleari (sigla distintiva Atomic), o quello Italia-USA per le basi nucleari (sigla distintiva Atomal). Altro accordo è quello per la lotta al terrorismo (detto “accordo di Berna”).

Per le basi straniere vige la extraterritorialità. Ad esempio “le mine antiuomo bandite in Italia, sono disponibili nelle basi USA”

Sulla questione della segretezza degli accordi intervenne a suo tempo il Ministro per le riforme istituzionali Giovanni Motzo che si espresse nel modo seguente (intervista su “Avvenire” il 3 agosto 1995). Alla domanda relativa al problema delle riforme internazionali e in merito agli accordi internazionali segreti, il Ministro rispose che era emersa una situazione di vera e propria “incertezza costituzionale” e che si poneva la questione della legittimità o meno degli accordi internazionali. Egli precisa all’intervistatore: “Faccio riferimento agli accordi in forma esecutiva che non passano al vaglio del Parlamento e che sono firmati solo dal Governo. Questi sono sottoposti ad un regime di segretezza”. Alla domanda dell’intervistatore: “E Gladio?”. Risposta: “Lì siamo ancora al di sotto. La firma la fecero solo i capi dei servizi segreti”.

Alla domanda sulla tematica della sicurezza, e in particolare alla questione se il Governo si pone degli interrogativi in merito, la risposta è: “Il Governo richiede che i problemi devono essere sottoposti ad una revisione costituzionale”.

Alla domanda dell’intervistatore “Un segreto allora da eliminare?” la risposta è: “Sì decisamente, c’è una misura di segreto che è necessaria ed è autorizzata, ma allora il Parlamento la autorizza a ragion veduta”. E ancora alla domanda: “Se la Segretezza potesse essere giustificata dalla guerra fredda?” la risposta è: “No neanche. Bisognava da tempo mettere ordine”. Alla domanda: “C’è chi nel passato ha parlato di sovranità limitata del nostro paese” la risposta è: “In parte ha ragione”. Alla domanda: “Lei fa riferimento anche ai misteriosi protocolli aggiuntivi alla NATO?” la risposta è: “Sì anche a questi. Si tratta di un manuale NATO che si suppone stia in qualche cassaforte della Presidenza del Consiglio”. Alla domanda: “Non si sa neanche la materia? la risposta è: “Dovrebbero riguardare gli stati di emergenza, l’impiego delle chiavi di accesso ai missili”. Alla domanda: “Ed anche questo dovrà essere rivisto?” la risposta è: “Certo...”. (L’intervista è riprodotta in allegati).

Una considerazione circa le critiche mosse alla legge 801/77

Nella proposta legislativa 2070 si legge che, quando fu formulata la legge 801/77 il modello di riferimento fosse semplicemente stato quello della “guerra fredda”. Nello scenario di allora era fortemente preso in considerazione il terrorismo in Italia ma anche in campo internazionale, pensiamo ad esempio all’attentato di Fiumicino del 1973 all’aereo israeliano e la risposta con il probabile abbattimento dell’aereo Argo 16 di Gladio. Pensiamo agli attentati, come quello del 1977 in Germania, all’industriale Schleyer (di cui l’attentato di Via Fani del 16 marzo 1978 e il rapimento Moro fu una fotocopia, e forse qualcosa di più). La situazione era probabilmente più grave di quella attuale. Nei lavori preparatori alla legge 801/77 si tenne conto di tutta la situazione pregressa in fatto di deviazione dei Servizi e di violazione del segreto. Tra questi fatti l’accordo CIA SIFAR del ’52 sulle deviazioni dei servizi che doveva restare sconosciuto al Governo, così come il Piano Solo del 1964. Si tenne conto anche del sorgere della guerriglia (guerra non ortodossa) e di quanto emerse nel convegno del Parco dei Principi del 1965 sulla guerra non ortodossa in cui si intravedeva la nascita di Gladio e della strategia della tensione (la esercitazione di Gladio denominata “Delfino” fu dell’anno successivo il ’66). A monte di questo era anche l’istituzione dei “corsi di ardimento” promossi dal Gen. Aloia, di cui si legge nel libro ‘Le mani rosse sulle Forze Armate’. Tali corsi dovevano servire a preparare il personale ad operazioni di guerriglia

ed antiguerriglia (cioè appunto alla guerra non ortodossa) con il coinvolgimento dei Servizi Segreti.

La guerra “asimmetrica” che viene citata nella proposta 2070 come attualità di oggi – è un problema che si era posto già in quegli anni con il terrorismo e la strategia della tensione).

L’iscrizione alle logge massoniche coperte, che contribuì a rendere possibile questo tipo di operazioni, da parte di personale delle Forze Armate era già iniziata allora e molte carte dei servizi erano finite in mano alla Loggia P2.

Le prime morti misteriose iniziano con il suicidio (omicidio) del Col. Rocca nel 1968 (vedi allegati sulle morte misteriose). Il Col. Rocca era stato incaricato tra l’altro del richiamo del personale per far sorgere le prime formazioni di Gladio. Vedi su questo le dichiarazioni che rese il Sen. Iannuzzi, allora giornalista de ‘L’Espresso’, in sede della Commissione Parlamentare di Inchiesta sui fatti del 1964.

La massiccia iscrizione nella Loggia P2 dei vertici dei servizi segreti (abbiamo fatto cenno ai generali Miceli, Maletti, Santovito, Grassini) e le operazioni (coperte da classifiche di segretezza e anche clandestine) eseguite in Libia comportanti un massiccio traffico di armi erano già note. E inoltre l’addestramento di guerriglieri in Tunisia (che avrebbe portato in seguito al colpo di Stato tunisino). E così pure il rifornimento di armi dall’OLP alle BR e poi l’abbattimento dell’aereo ARGO 16 avvenuto a Mestre nel ’73, come possibile ritorsione per il rimpatrio in Libia degli attentatori di Fiumicino. Le inchieste relative a queste due vicende da parte del Magistrato Carlo Mastelloni vennero bloccate con l’opposizione del segreto di Stato e nacque una serie di sospetti sulle coperture che vennero fornite da parte dei servizi segreti e le conseguenti deviazioni. Tutto ciò faceva parte di un quadro generale da tener presente nell’attività legislativa. Di particolare rilevanza furono gli atti dell’inchiesta parlamentare del 1974 sulle deviazioni dei servizi (Piano Solo e altro).

Gravissime vicende venivano tenute ben presenti, come quella delle intercettazioni telefoniche del 1973 con 2000 linee spiate (l’inchiesta Telecom di questi giorni ha dei precedenti lontani nel tempo!). E poi la vicenda della costituzione dell’USPA (oggi UCSi) che aveva raccolto 157 mila fascicoli comprendenti i casi del Presidente della Repubblica Gronchi e del Presidente del Senato Merzagora con un ordine di distruzione che non fu rispettato. Erano allora vicine nel tempo le drammatiche vicende come quelle della Piazza Fontana del 1969, della Freccia del Sud del 1970, del Golpe Borghese del 1971, del Golpe Bianco di Sogno del 1973, dell’attentato di Trento del 1973, dell’Italicus del 1974, di Piazza della Loggia del 1974 e poi La Rosa dei Venti e l’inchiesta del Giudice Tamburrino. Ancora nel 1973 agenti del controspionaggio avevano scoperto l’esistenza di Licio Gelli che si faceva chiamare, allora, come Capo dei Servizi Segreti Italiani. Tra le vicende rilevanti di quegli anni quella delle fotocopie delle schedature illegittime trovate nell’archivio del Col. Benincasa a Firenze, e poi l’arresto del Gen. Miceli. Dunque una problematica molto inquietante che oggi trova un’eco nelle vicende intercettazioni Telecom e del sequestro dell’Imam di Milano. Ma non dimentichiamo, a proposito di sequestri, che già nel Piano Solo si prevedeva di sequestrare gli enucleandi da inviare al centro CAG di Poglina in Sardegna.

Come in passato, oggi ci troviamo di fronte allo svolgimento di compiti da parte dei Servizi che fuoriescono nettamente da quelli relativi alla semplice intelligence.

Nel legiferare, oggi, in questo campo bisogna tener presente quanto accadde in passato e porsi l'interrogativo se i provvedimenti allo studio siano idonei ad evitare che ciò si ripeta.